

Il Sole **24 ORE**

GUIDE PRATICHE

g

ABRUZZO

GLI AIUTI PER LA RICOSTRUZIONE

CITTADINI **IMPRESE** **PROFESSIONISTI** **ENTI LOCALI**



INNOVAZIONE E CULTURA - Mensile - Anno IV n. 1 / 2009 - Luglio 2009



**EDIZIONE STRAORDINARIA GRATUITA
PER LA POPOLAZIONE COLPITA
DAL TERREMOTO IN ABRUZZO**



SOMMARIO

IL PERCORSO VERSO LA RINASCITA

La bussola per famiglie e imprese	3
I progetti per la ricostruzione	4
La mappa dell'area sismica	5
Gli aiuti in pillole	6

1 Abitazione

Gli aiuti per la prima casa	8
Il contributo per danni lievi	13
Due vie per il bonus	14
Scattano gli obblighi antisismici	16
Domande e risposte	18

2 Mutui e contratti

Sospensione delle rate	20
Domande e risposte	22
I contratti immobiliari	25

3 Fisco e pagamenti

Tasse sospese fino a novembre	26
Stop alle ritenute Irpef	27

4 Imprese e professionisti

Gli indennizzi per le attività	28
Le garanzie per il credito alle Pmi	30
Indennità lunga ai disoccupati	32
Sospensione delle rate Inps e Inail	33
Le proroghe per le coop	34

5 Enti pubblici

I sindaci dell'emergenza	35
Vincoli di spesa più flessibili	37
Straordinari con deroga	38
La giustizia in stand-by per 5 mesi	39

Innovazione e Cultura

Mensile - Anno 4 n. 1/2009 - Luglio 2009

Registrazione tribunale di Milano n. 701 del 13-11-2006

Direttore responsabile: **Gianni Riotta**

Proprietario ed Editore: **Il Sole 24 ORE S.p.A.**

Sede legale, redazione e direzione: **Via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano**

Stampatore: **Il Sole 24 ORE S.p.A.,**

**Via Tiburtina Valeria, Km 68,700
Carsoli (AQ)**

Distribuzione: **Direzione Vendite Editrice,**

**via Busto Arsizio n. 36,
20151 Milano,**

Tel. 023022.2570

Edizione straordinaria gratuita per la popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo

Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione.

COORDINAMENTO

Marco Mariani

INSERTO A CURA DI

Alessandro Galimberti
e Valentina Melis

HANNO SCRITTO

Arturo Bianco,
Angelo Busani,
Maximillian Cellino,
Luca De Stefani,
Maria Rosa Gheido,
Giuseppe Maccarone,
Valentina Maglione
Francesca Milano,
Tonino Morina,
Gian Paolo Tosoni,
Alessandro Sacrestano,
Amedeo Sacrestano
Mauro Salerno
e Valeria Uva

Copertina di Adriano Attus



Famiglie e imprese: la bussola per tornare alla normalità quotidiana



I DOCUMENTI SU INTERNET

**Speciale Abruzzo:
tutte le norme
per la ricostruzione**

www.ilsole24ore.com

Nei giorni scorsi il quadro degli interventi a favore delle popolazioni colpite in Abruzzo dal terremoto del 6 aprile si è delineato più chiaramente. Dopo le misure di pronto intervento decise a ridosso del sisma, come il sostegno economico agli sfollati o le sospensioni dei termini per il pagamento delle imposte, sono stati disciplinati anche i contributi e le agevolazioni per tentare di tornare alla normalità.

In particolare, sono stati regolati gli aiuti economici per la ricostruzione delle abitazioni e degli edifici distrutti, quelli destinati al recupero degli immobili che hanno perso l'agibilità e i mini-risarcimenti per riparare i piccoli danni. Accanto ai contributi per rimettere in piedi gli edifici, sono stati previsti alcuni indennizzi per far ripartire le attività economiche. Ed è stata avviata la realizzazione delle "casette" che, dall'autunno, dovrebbero aprirsi alle famiglie ora ospitate nelle tendopoli.

Dopo la fase iniziale, quella delle iniziative, pubbliche e private, messe in atto per fronteggiare l'emergenza, se ne sta aprendo una nuova, proiettata sul recupero delle abituali condizioni di vita, tanto per le famiglie quanto per il tessuto delle attività economiche locali.

Ci sono tante situazioni di disagio da superare. Il primo passo in questa direzione è capire, a seconda delle situazioni, gli strumenti che possono essere utilizzati.

A quali sostegni economici si ha diritto? Per quale importo? Quali sono i requisiti e come vanno documentati? Fino a quando? A queste domande vuole rispondere la guida pratica «Abruzzo. Gli aiuti per la ricostruzione», scritta da esperti e giornalisti del Sole 24 Ore, realizzata con il contributo di Unioncamere e di Banca Popolare dell'Emilia Romagna-Cassa di Risparmio dell'Aquila e distribuita gratuitamente, con la collaborazione della Protezione civile, alle popolazioni dei 49 comuni dell'area sismica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I PROGETTI PER LA RICOSTRUZIONE

Una guida chiara e sintetica degli aiuti per la rinascita

di **Guido Bertolaso**

C'è una sorta di scollamento tra quanto è stato previsto nella produzione di normativa d'emergenza per affrontare le conseguenze del terremoto del 6 aprile e quanto sta accadendo nell'area terremotata. Ci sono misure adottate ed attuate solo in parte, ci sono troppe persone che ancora non sanno come agire per recuperare il più rapidamente possibile condizioni normali di vita. Per la prima volta nella storia delle catastrofi che negli ultimi decenni hanno colpito varie zone d'Italia, è stato distrutto il centro storico della città capoluogo della Regione, provocando la paralisi funzionale delle strutture amministrative e politiche cui gli interventi di Protezione civile fanno riferimento, Regione, Provincia, Prefettura, Comune.

È venuta meno, in Abruzzo, non solo la capacità operativa delle amministrazioni locali, ma anche il principale canale di comunicazione tra le autorità e i cittadini, che passa attraverso l'attività di informazione assicurata di norma proprio dagli enti locali.

Questo dato ha ridotto in modo significativo il numero delle persone in grado di seguire con continuità l'evolversi e il susseguirsi delle ordinanze emesse, che hanno accompagnato sul piano normativo l'azione della Protezione civile nei mesi scorsi.

Ora, con l'ultima ordinanza adottata, che affronta il tema della ricostruzione definitiva degli edifici andati distrutti o lesionati gravemente, possiamo dire che

il quadro delle norme urgenti, necessarie a definire le cose da fare, le risorse disponibili, i diritti e i doveri di quanti hanno avuto danni alla casa e alle attività economiche, le procedure da adottare per ottenere i rimborsi e i benefici previsti, le responsabilità di gestione delle varie misure urgenti è ormai completato.


Questa pubblicazione fornisce agli abitanti dell'area terremotata una guida chiara e sintetica per capire cosa ciascuno può aspettarsi per la soluzione del suo concreto problema ed attivarsi, a seconda delle diverse situazioni che si sono create e delle soluzioni che sono state individuate per risolvere i problemi generali, ma anche quelli di ogni singola famiglia ed impresa.

Mi auguro che le informazioni qui raccolte raggiungano il loro obiettivo principale: dare a ciascun abitante di quest'area martoriata informazioni precise per avvalersi degli aiuti resi disponibili dallo Stato, che non ha dimenticato nessuno, rendendo concreto l'impegno dell'intero Paese per aiutare l'Abruzzo a rinascere.

Il domani "normale" dell'Abruzzo del dopo terremoto passa non solo dalla dichiarata volontà degli abruzzesi di ricostruire, ma anche dall'uso corretto e responsabile delle procedure previste per ogni situazione, dall'assunzione piena di responsabilità operative, ormai non più sostituibile, delle amministrazioni locali, dall'effetto positivo che il sommarsi delle iniziative di ognuno può avere per allontanare in fretta le paure e le ombre lasciate dal sisma.

La mappa degli aiuti

I 49 comuni compresi nell'area sismica



Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarme, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi (in provincia dell'Aquila); Arsitia, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia (Teramo); Brittili, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri (Pescara)

Il perimetro dei danni

Interventi agevolati a cavallo di tre province

L'area colpita dal terremoto dello scorso 6 aprile, e che quindi beneficerà degli interventi agevolati per la ricostruzione, riguarda 49 comuni delle province dell'Aquila e, in parte minore, di Teramo e di Pescara.

Il criterio per il riconoscimento di area terremotata, individuato dal decreto n. 3 del 16 aprile del

Commissario delegato, è basato sui danneggiamenti provocati dal sisma, fissati nel sesto grado (minimo) della scala Mercalli.

I confini dell'area sismica, in ogni caso, non sono definitivi.

Gli interventi di sostegno possono infatti riguardare anche beni – quindi mobili e immobili – localizzati al di fuori dell'elenco

dei 49 comuni, indipendentemente dalla distanza dall'epicentro e dall'intensità della scossa registrata; in questo caso però chi chiede l'intervento statale dovrà dimostrare con perizia giurata il nesso di causalità tra il danneggiamento subito e il terremoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa degli aiuti

1



SE LA CASA È CROLLATA

I contributi

■ Sono previsti contributi pubblici per riparare, migliorando la resistenza al sisma, gli edifici danneggiati, per ricostruire quelli distrutti o per acquistare un'abitazione sostitutiva di quella distrutta. Si tratta di contributi diretti (ma chi vuole può scegliere di utilizzarli come credito d'imposta) che coprono per intero le spese da sostenere per l'abitazione principale e all'80% (nel limite di 80mila euro) i costi per gli altri immobili

Come si ottengono

■ È necessario fare domanda al sindaco del comune dove si trova l'immobile

2



PER L'AGIBILITÀ

I contributi

■ Concessi contributi diretti (ma che, a richiesta, possono essere utilizzati anche come crediti d'imposta) per riparare gli edifici danneggiati dal sisma e resi inagibili del tutto o in parte. Gli aiuti coprono integralmente le spese necessarie per riparare la prima casa e fino all'80% (ma nel limite di 80mila euro) un altro immobile (i due contributi sono cumulabili se il secondo edificio è utilizzato per lavoro)

Come ottenerli

■ Occorre presentare domanda entro l'8 settembre al sindaco del comune dove si trova l'immobile

3



AIUTI AGLI SFOLLATI

Da 200 a 400 euro

■ Chi, dopo il terremoto, ha dovuto lasciare la prima casa e ha trovato da sé un alloggio, ha diritto a un contributo di 100 euro al mese per ogni familiare, fino a un massimo di 400 euro, con un contributo aggiuntivo di 100 euro se in famiglia c'è un componente che ha più di 65 anni o è disabile. L'importo riconosciuto ai "single" è di 200 euro. La convivenza è equiparata al vincolo familiare

Come si ottiene

■ Il contributo è anticipato dai sindaci. Per ottenerlo bisogna fare domanda. L'aiuto cessa quando l'abitazione principale dei beneficiari torna agibile

4



MINI-RISARCIMENTI

Fino a 10mila euro

■ Concessi contributi per riparare i danni di lieve entità provocati dal terremoto alle abitazioni principali. L'importo massimo dell'aiuto è di 10mila euro. Si possono aggiungere altri 2.500 euro per pagare le riparazioni delle parti comuni degli edifici. I contributi sono concessi per gli interventi che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori

Come ottenere gli aiuti

■ Occorre presentare la comunicazione di inizio attività al sindaco del comune dove si trova l'immobile e allegare il preventivo di spesa

5



MUTUI SUI RUDERI

Lo sgravio

■ Previsto un meccanismo per sgravare i cittadini che, per acquistare la prima casa crollata per il sisma, avevano acceso un mutuo. Lo Stato subenterà (fino al tetto di 150mila euro) nel debito: la proprietà del rudere passa a Fintecna o a una sua controllata. Il prezzo della cessione sarà versato alla banca creditrice, che lo scalerà dal debito in cui lo Stato subentra

Come ottenerlo

■ La possibilità è concessa ai cittadini titolari di un mutuo e non morosi. Per ottenere lo sgravio devono fare domanda a Fintecna o alla controllata

6



SOSPESE LE RATE

Il blocco

■ Sono sospesi fino al 31 dicembre i pagamenti delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti bancari, compreso il credito al consumo. I finanziamenti si possono rinegoziare senza costi e tasse (esclusa l'Iva), con gli onorari notarili ridotti del 50 per cento

Come si ottiene

■ La sospensione opera in modo automatico: non occorre fare domanda. Per la rinegoziazione, occorre rivolgersi alla banca presso la quale è stato acceso il mutuo

7



CONTAINER

Le casette

■ Saranno costruiti «moduli abitativi destinati a una durevole utilizzazione» per ospitare i cittadini sfollati dopo il terremoto. All'Aquila saranno realizzate le «Case» (complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili), mentre negli altri comuni colpiti dal sisma saranno costruiti i «Map» (moduli abitativi provvisori in legno)

L'assegnazione

■ Il Governo ha garantito che a settembre saranno pronti i primi container. I criteri e le modalità per l'assegnazione, però, non sono ancora noti

8



STOP ALLE TASSE

Sospesi i pagamenti

■ Per i residenti nei 49 comuni colpiti dal sisma sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre i pagamenti di tasse e imposte e gli adempimenti fiscali, come la dichiarazione dei redditi. La sospensione riguarda anche i sostituti di imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali). Non si paga l'Ici sugli edifici distrutti dal terremoto o sgomberati perché inagibili

Come si ottiene

■ La sospensione è automatica. Dipendenti e pensionati devono però chiedere al datore di lavoro o all'ente previdenziale di non effettuare le trattenute

La mappa degli aiuti

9 PREVIDENZA

Lo stop

■ I datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, che il 5 aprile operavano nei 49 Comuni colpiti dal terremoto, fino al 30 novembre non devono versare i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione investe anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei co.co.co.

Come si ottiene

■ Per i contributi Inps, gli interessati devono presentare un'istanza alla sede Inps competente, dichiarare che possiedono i requisiti e chiedere la sospensione

11 AUTOSTRADE GRATIS

Niente pedaggio

■ Non si paga il pedaggio autostradale sulla A24, la A25 e su un tratto della A14. L'esenzione è concessa per ora fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino al 31 dicembre. Ne hanno diritto i residenti nel cratere sismico ospitati nelle tendopoli o in alloggi diversi dalla loro abitazione e titolari di patente B o superiore

Come si ottiene

■ È necessario chiedere alle concessionarie le tessere Viacard prepagate, autocertificando la residenza nel cratere sismico e consegnando una copia della patente

13 PER LE IMPRESE

Per 120 giorni

■ Ai titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del terremoto è concesso un indennizzo correlato alla durata della sospensione dell'attività (ma al massimo per 120 giorni), quantificato in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti che risultano dalla dichiarazione dei redditi del 2008 o dalle scritture contabili. È cumulabile con il bonus di 800 euro per gli autonomi

Come si ottiene

■ È necessario fare domanda al sindaco del comune dove si svolge l'attività

15 SOSPESI I PROCESSI

Udienze in pausa

■ Chiudono per tutta l'estate gli uffici giudiziari. I processi civili, penali e amministrativi pendenti al 6 aprile negli uffici dei comuni dell'area sismica sono sospesi fino al 31 luglio: la scadenza si salda con la pausa estiva, dal 1° agosto al 15 settembre. Sospesi i termini per i processi in cui, il 6 aprile, una delle parti o dei difensori era residente nei comuni dell'area

Come si ottiene

■ La sospensione è automatica nei processi civili e amministrativi. Nei processi penali è decisa dal giudice se una delle parti o dei difensori è contumace o assente

10 PER I DISOCCUPATI

La proroga

■ Per i lavoratori che risiedono nei 49 Comuni colpiti dal terremoto, viene prorogata per sei mesi l'indennità ordinaria di disoccupazione scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Viene riconosciuta la contribuzione figurativa. La proroga vale per i trattamenti ordinari di disoccupazione con requisiti normali, che durano otto mesi per i lavoratori che hanno meno di 50 anni e 12 mesi per quelli da 50 anni in su

Come si ottiene

■ La proroga è automatica

12 PER GLI AUTONOMI

Bonus di 800 euro

■ Per i lavoratori autonomi che operano nei 49 comuni colpiti dal sisma e che hanno dovuto sospendere la loro attività per il terremoto è concessa al massimo per tre mesi un'indennità di 800 euro al mese. Ne hanno diritto i co.co.co., gli agenti e i rappresentanti, gli imprenditori e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza

Come si ottiene

■ Il bonus è erogato dall'Inps. Per ottenerlo, occorre fare domanda presso una qualsiasi sede dell'Inps

14 BENI E MACCHINARI

Gli aiuti

■ Sono previsti alcuni indennizzi per i titolari di attività produttive che hanno perso beni o macchinari nel terremoto. Si tratta di fondi per riparare beni mobili registrati (al 75% del costo stimato, nel tetto di 300mila euro), ripristinare le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (al 30% del prezzo di acquisto, nel tetto di 60mila euro), coprire i danni derivanti dalla perdita di macchinari (al 50% del danno, nel tetto di 200mila euro)

Come si ottengono

■ È necessario fare domanda al sindaco del comune dove si trovano i beni entro il 18 settembre

16 ENTI LOCALI

Deroghe al «patto»

■ Sono escluse dal patto di stabilità interno relativo al 2009 e al 2010 le spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai 49 comuni colpiti dal terremoto per fronteggiare l'emergenza causata dal terremoto. Fuori dal «patto» anche le entrate acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati per l'emergenza

Come operano

■ Le deroghe operano da subito. Gli enti restano comunque soggetti ai vincoli del patto di stabilità: il rispetto sarà calcolato in base alle entrate e alle spese ordinarie

Risarciti per intero i lavori sulla prima casa

Lo Stato si fa carico integralmente della ricostruzione delle case di prima abitazione distrutte dal sisma del 6 aprile scorso, e anche di quelle diventate inagibili. La dichiarazione d'intenti del Governo ha trovato attuazione nell'ordinanza del presidente del Consiglio 3790, che spiega le tappe della ricostruzione del patrimonio immobiliare nei 49 comuni terremotati.

Le prime case viaggeranno su una corsia preferenziale, tenendo fermi alcuni principi base: le riparazioni dovranno garantire un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico, mentre nei casi di costruzione di nuovi edifici in sostituzione delle case andate perse (anche in luoghi diversi, ma comunque all'interno dello stesso comune) i proprietari dovranno rispettare gli standard e le cubature della vecchia costruzione. Gli eventuali abusi edilizi travolti dal sisma, inoltre, non danno diritto a indennizzi o risarcimenti.

Il contributo per la prima casa coprirà integralmente le spese per riparazioni o ricostruzione. Gli immobili diversi (secondo case, studi professionali o negozi)



FOTGRAMMA

Moduli abitativi. I basamenti per le casette a Cese di Preturo (L'Aquila)

I contributi sono vincolati al rispetto delle normative di prevenzione del rischio sismico

Contributi prima casa

■ Per la casa di abitazione è previsto l'indennizzo integrale dei danni patiti dal terremoto, anche nell'ipotesi di ricostruzione ex novo dell'edificio

Altri immobili

■ Per seconde case e unità immobiliare con destinazione diversa, lo Stato interverrà sostenendo l'80% delle spese per la riparazione (o ricostruzione), comunque entro il limite di 80mila euro. Il beneficio è cumulabile a quello per la prima casa, ma solo se l'altro immobile è utilizzato per l'esercizio dell'impresa o della professione

Presentazione della domanda

■ La domanda per accedere ai contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto deve essere presentata al

sindaco del comune dove è situato l'immobile. Per i condomini, limitatamente alle parti comuni, l'ordinanza 3790 semplifica i processi decisionali dell'assemblea, abbassando il quorum al 50% per il via libera all'amministratore. Se l'inerzia di un comproprietario mette a rischio la sicurezza dello stabile o l'incolumità pubblica o privata, il sindaco può agire in sua sostituzione, previa diffida, mettendo a carico dell'inadempiente le spese sostenute

Contenuto della domanda

■ La richiesta di contributi deve contenere la dichiarazione del possesso di requisiti, l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile, i riferimenti catastali, oltre al tipo di contributo scelto (diretto, o a credito d'imposta) e l'eventuale spettanza di ulteriori contributi di enti pubblici o di

indennizzi di assicurazioni private. Occorre allegare il preventivo di spesa, indicare i tempi previsti per ultimare l'intervento e la perizia giurata di un tecnico che metta in relazione i danni all'edificio con il terremoto

Erogazione a rate

■ Il 75% dell'importo assegnato a ogni intervento viene erogato dal sindaco in tre rate di eguale importo, seguendo gli stadi di avanzamento lavori. La quarta e conclusiva rata, pari a un quarto dell'ammontare della somma destinata, verrà poi liquidata entro 30 giorni dalla comunicazione di conclusione dei lavori

Controlli di conformità

■ Nella fase esecutiva, i sindaci faranno controlli a campione sul 30% dei cantieri per verificare la conformità dell'avanzamento dei lavori rispetto ai progetti presentati

sono invece coperti nella misura dell'80% delle spese sostenute, e comunque non oltre il tetto di 80mila euro. Questo contributo è cumulabile al primo (quello per la prima casa) solo per un'unità immobiliare aggiuntiva e che non sia a uso abitativo.

Come si fa la domanda di contributi

La domanda per accedere ai contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto deve essere presentata al sindaco del comune dove è situato l'immobile. Per i condomini, limitatamente alle parti comuni, l'ordinanza semplifica i processi decisionali dell'assemblea, abbassando il quorum al 50% per il via libera all'amministratore. Nel caso di edifici con parti comuni ma non riuniti in condominio, i comproprietari possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda. Se l'inerzia di un comproprietario mette a rischio la sicurezza dello stabile e l'incolumità pubblica o privata, il sindaco può agire in sua

La domanda per ottenere i contributi deve contenere tra l'altro il preventivo di spesa e i tempi di realizzazione

sostituzione, previa diffida, mettendo a carico dell'inadempiente le spese sostenute.

In caso di accoglimento della domanda di acquisto di una nuova casa che sostituisce quella distrutta, il beneficiario entro 30 giorni dalla stipula del preliminare d'acquisto deve depositare in comune copia autentica. E sempre entro 30 giorni dovrà poi depositare il rogito notarile, pena la perdita del contributo.

La richiesta di contributi deve in ogni caso contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti, l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile, i riferimenti catastali, oltre al tipo di contributo scelto (diretto, o a credito d'imposta) e l'eventuale spettanza di ulteriori contributi di enti pubblici o di indennizzi di assicurazioni private. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa, i tempi previsti per l'ultimazione dell'intervento e la perizia giurata di un tecnico che metta in relazione i danni all'edificio con il terremoto del 6 aprile scorso.

Iter e controlli

Il controllo sulle domande viene svolto dal comune che, in caso di domanda incompleta, invita il titolare a completarla entro 30 giorni. Entro due mesi dal ricevimento della domanda, il sindaco autorizza gli interventi richiesti e ne informa gli interessati.

L'insieme delle autorizzazioni confluirà al ministero dell'Economia e al Comitato interministeriale per la programmazione economica per stabilire il fabbisogno complessivo.

Nella fase esecutiva, i sindaci faranno controlli a campione sul 30% dei cantieri per verificare la conformità dell'avanzamento dei lavori rispetto ai progetti presentati.

Erogazione a rate

Una volta ricevuto il via libera dal Cipe sull'assegnazione dei fondi per la ricostruzione, il sindaco provvede – anche in

Nel caso di domande incomplete il comune assegna al beneficiario del contributo trenta giorni per integrare

via di anticipazione – a erogare il 75% dell'importo assegnato a ogni singolo intervento di ricostruzione o riparazione. La somma non viene destinata con unico versamento ai beneficiari, ma in tre rate, ognuna delle quali pari al 25% dell'importo dei lavori finanziati. La quarta e conclusiva rata, pari a un quarto dell'ammontare della somma destinata, verrà poi liquidata entro 30 giorni dalla comunicazione di conclusione dei lavori.

Onorari ridotti, tributi sospesi

Tutte le operazioni relative a finanziamenti, inclusa la prestazione di garanzie personali e gli atti conseguenti e connessi sono esenti da ogni tributo e diritto (a eccezione dell'Iva).

Gli onorari e i diritti notarili per gli atti compiuti per le finalità previste dall'ordinanza (riparazione, ricostruzione di prime case e altri immobili) sono ridotti dell'80 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per chi trova un tetto da sé

Contributo da 200 a 400 euro

■ Un contributo da 200 a 400 euro per chi, a causa del terremoto, ha perso la casa. E dopo ha trovato un tetto da sé. È stato questo uno dei primi interventi concreti decisi dal Governo e dalla Protezione civile per venire in aiuto delle famiglie sfollate. Il bonus si può ancora chiedere e ottenere fino al 31 dicembre. Ma il contributo cessa automaticamente quando si creano le condizioni per rientrare in casa.

Il bonus «per l'autonoma sistemazione» spetta alle famiglie che hanno dovuto abbandonare l'abitazione principale: perché distrutta o danneggiata dal sisma o sgomberata per ordine delle autorità. Può chiederlo anche chi, prima del terremoto, viveva in affitto o in appartamenti in strutture pubbliche o private. La prima casa inagibile non deve necessariamente trovarsi nel

territorio dei 49 comuni compresi nell'area sismica: può anche essere localizzata oltre i loro confini, purché esista un nesso di causalità diretto (che però non deve essere provato da una perizia giurata) tra il danno subito dall'abitazione e il terremoto.

Può chiedere il contributo chi non è entrato nelle tendopoli né ha una sistemazione a carico dell'intervento pubblico, ma ha trovato da sé una sistemazione alternativa e temporanea, non stabile. Può essere, per esempio, il caso delle famiglie che hanno deciso di affittare un appartamento (ma per avere il bonus non occorre presentare il contratto di affitto), di chi ha traslocato a casa di amici o parenti o, ancora, di chi vive in una tenda o in una roulotte di sua proprietà o di amici o parenti.

Il contributo ha una misura variabile a seconda del numero dei

componenti della famiglia. In particolare, spettano 100 euro al mese per ogni familiare: ci sono però una soglia minima (200 euro per i single) e una massima (400 euro per famiglia). Per ogni familiare anziano o disabile (con più di 65 anni, portatori di handicap, disabili con percentuale di invalidità almeno al 67%) spetta un contributo aggiuntivo di 100 euro. Tra l'altro, sono considerati famiglie anche i nuclei di conviventi e si devono calcolare come componenti della famiglia le persone che vi sono stabilmente inserite con funzioni di assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili e, in generale, ai non autosufficienti.

Chi aspira al contributo deve chiederlo facendo domanda al sindaco del comune dove si trova l'abitazione distrutta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi per la casa inagibile

Per riparare gli edifici situati nei comuni colpiti dal terremoto, che sono risultati totalmente o parzialmente inagibili (esiti classificati come «di tipo B» e «di tipo C»), è previsto un contributo che, per l'abitazione principale, copre completamente le spese dell'intervento, mentre, per gli immobili non adibiti ad abitazione principale o per quelli a uso non abitativo, copre l'80% delle spese per la riparazione e, comunque, non può superare gli 80mila euro.

Le regole e le modalità per chiedere questo contributo sono fissate nell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3779 del 6 giugno, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 132 del 10 giugno 2009 (questa ordinanza è stata poi modificata in alcune parti dall'ordinanza 3782 del 17 giugno 2009, pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» n. 145 del 25 giugno).

A chi è concesso il contributo

Il contributo è previsto per favorire il rientro delle famiglie nelle case situate nei comuni colpiti dal terremoto che, in base alle verifiche eseguite, risultano:

- temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (esito di tipo B) e che possono tornare agibili con misure di pronto intervento;
- parzialmente inagibili (esito di tipo C).

Questo aiuto economico è previsto per chi deve riparare elementi non strutturali e impianti e per chi deve effettuare riparazioni o interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di questi.

I lavori di riparazione – compresi gli interventi di manutenzione ordinaria – non possono cambiare la destinazione d'uso degli immobili e nemmeno modificare la struttura, l'estetica, e i parametri edilizi dell'edificio originario.

Il contributo non è concesso per riparare immobili o parti di questi che sono stati costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale.

Contributo integrale per riparare la prima casa e fino all'80% della spesa per immobili diversi

Quanto vale

Per riparare l'abitazione principale, è riconosciuto un contributo economico che copre integralmente le spese sostenute. Per gli immobili non adibiti ad abitazione principale o per quelli a uso non abitativo, è concesso invece un aiuto economico che copre l'80% delle spese sostenute e, comunque, non può superare gli 80mila euro.

Il risarcimento è riconosciuto per una sola unità immobiliare. Si possono però ottenere sia l'aiuto per la prima casa sia quello per un'abitazione diversa se quest'ultimo immobile è adibito all'esercizio dell'impresa o della professione.

Il contributo per riparare le parti comuni dei condomini è riconosciuto all'amministratore del condominio che deve prevenire, gestire e rendicontare le spese.

Rientrano fra le spese ammissibili anche quelle per la progettazione e l'assistenza tecnica da parte di professionisti abilitati.

Il contributo economico è concesso a fondo perduto, anche con le modalità del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se preferisce ottenere il finanziamento agevolato.

Le modalità

Per richiedere il contributo economico, l'interessato deve presentare una domanda, scritta in modo conforme al modello allegato all'ordinanza 3779, al sindaco del comune in cui è situato l'immobile da riparare. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all'8 settembre 2009, ovvero entro 90 giorni dal 10 giugno 2009, data di pubblicazione dell'ordinanza sulla «Gazzetta Ufficiale».

Se la domanda riguarda la riparazione di parti comuni di un condominio, deve essere presentata dall'amministratore condominiale.

Nella domanda, l'interessato deve dichiarare:

- di possedere i requisiti necessari per ottenere i contributi economici;

- la posizione dell'immobile;
- le caratteristiche dell'unità immobiliare e i riferimenti catastali;
- il numero identificativo dell'aggregato strutturale;
- la modalità di erogazione del contributo che sceglie.

Alla domanda devono essere allegati:

- il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per realizzare gli interventi di riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori;
- una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entità del danno.

Se l'immobile si trova al di fuori dei 49 comuni dell'area sismica individuati per decreto, poi, la perizia giurata deve certificare anche il nesso di causalità diretto tra il danno e il terremoto, la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rendere l'edificio nuovamente agibile, nonché la congruità del preventivo.

Se i lavori sono già stati effettuati o erano in corso all'entrata in vigore dell'ordinanza 3779, alla domanda vanno allegati i documenti di spesa e un verbale che attesta la fine dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso, sottoscritto dalla ditta ap-

La domanda va presentata in municipio entro l'8 settembre Da allegare il preventivo e una perizia giurata

paltatrice a cui sono stati affidati, fermo restando l'obbligo della perizia giurata.

I controlli

Il sindaco ha 30 giorni di tempo dalla data di presentazione della domanda di contributo per decidere se può essere accolta o meno. Se ci sono gli estremi per assegnare l'aiuto economico, ne deve indicare l'importo e lo deve comunicare immediatamente all'interessato. Se allo scadere dei 30 giorni non è stata data una risposta, la domanda di contributo si intende accolta.

Il comune fa controlli a campione sull'esecuzione dei lavori, anche tramite sopralluoghi. Se è accertato che i lavori non sono stati effettuati, del tutto o in parte, revoca il contributo o lo riduce, e lo comunica all'agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.

I sindaci rendicontano ogni tre mesi sull'uso dei fondi. In particolare, provvedono all'erogazione del 75% dell'importo in tre rate in base allo stato di avanzamento dei lavori. Il restante 25% è erogato entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori. Gli atti e le operazioni per i finanziamenti sono esenti da ogni tributo. Questa disposizione non si applica però all'Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il canone lo paga il comune

I sindaci agevolano l'affitto

I cittadini che hanno perso la prima casa nel terremoto possono ottenere l'affitto temporaneo (sei mesi rinnovabili fino al limite di 18 mesi) di appartamenti non utilizzati, arredati, dotati di impianto di riscaldamento e localizzati in Abruzzo. È questa l'altra strada che il governo ha deciso di percorrere – insieme con i contributi per recuperare l'agibilità delle prime case e la costruzione delle "casette" – per far uscire gli sfollati dalle tendopoli.

In particolare, al commissario Guido Bertolaso è stato affidato l'incarico di reperire, tramite i

sindaci, gli appartamenti adatti, che i proprietari vogliono mettere a disposizione di chi non ha più un tetto. Sarà stilata una graduatoria pubblica e gli appartamenti saranno assegnati tenendo conto della vicinanza dell'immobile al comune di residenza del beneficiario, del numero dei componenti della famiglia e della presenza di soggetti deboli (disabili o portatori di handicap, anziani o minori di età).

I contratti di locazione saranno regolati da una convenzione "a tre", stipulata tra il comune, il proprietario e il beneficiario. Per i canoni degli affitti – che saranno pagati dai sindaci

– sono fissate delle soglie: 400 euro per un monolocale, 500 euro per un bilocale, 600 euro per un trilocale e 800 euro per un quadrilocale. Le spese condominiali, la manutenzione ordinaria, le bollette e la Tarsu restano a carico delle famiglie che entreranno negli appartamenti.

La procedura, però, non passa necessariamente dalla graduatoria pubblica: può anche essere messa in moto dalle parti. Gli sfollati possono cioè trovare un accordo direttamente con il proprietario di un appartamento sfitto e poi presentarsi in comune per firmare la convenzione con il sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aiuto «diretto» per danni lievi

Chi deve fare piccoli lavori di riparazione su una casa rimasta agibile dopo il terremoto del 6 aprile (che rientra, cioè, fra gli edifici definiti «di tipo A»), può richiedere un contributo fino all'importo massimo di 10mila euro per riparare elementi non strutturali o impianti danneggiati dal sisma.

Le regole e le modalità di richiesta di questo contributo sono fissate nell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3778 del 6 giugno, pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» n. 132 del 10 giugno 2009.

Gli interventi finanziabili

Rientrano fra le spese coperte dal contributo anche quelle legate alla progettazione e all'assistenza tecnica da parte di professionisti abilitati. È prevista la possibilità di chiedere un ulteriore «aiuto», fino a un importo massimo di 2.500 euro per coprire le spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Le due agevolazioni possono essere sommate.

Chi può fare richiesta

Possono richiedere il contributo i proprietari di immobili situati nei comuni colpiti dal terremoto, ma anche al di fuori di quest'area, purché una perizia dimostri che il danno è stato causato dal terremoto del 6 aprile.

I lavori di riparazione, comunque, non devono cambiare la destinazione d'uso dell'immobile e il contributo non può essere concesso per gli edifici costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela del paesaggio.

Come fare richiesta

Il proprietario dell'immobile potrà richiedere il contributo presentando una comunicazione di inizio attività al sindaco del comune in cui l'edificio si trova. Dovrà usare il modulo allegato all'ordinanza 3778, in cui indicherà:

- l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile;

Il contributo può arrivare a 10mila euro ed è erogato alla ditta incaricata di eseguire i lavori di recupero

- il numero identificativo della «scheda di rilevamento danno» e della classe di danno rilevato;

- il tempo stimato per la realizzazione degli interventi;

- i dati necessari per il pagamento della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

Alla comunicazione, deve essere allegato anche il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta che esegue i lavori e sottoscritto dal proprietario per accettazione.

Se i lavori sono già stati fatti, il proprietario dovrà allegare i documenti di spesa e un verbale di fine dei lavori. Se invece l'intervento di riparazione è ancora in corso, dovrà allegare i documenti e il preventivo di spesa sui lavori, firmato dalla ditta incaricata di effettuarli. Devono essere indicati, infine, i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

Se poi l'immobile si trova al di fuori dei 49 comuni dell'area sismica interessati dal terremoto, il proprietario dovrà anche allegare la perizia giurata che certifica il «nesso di causalità diretto» tra il danno subito e il terremoto del 6 aprile.

I controlli

Le imprese che eseguono i lavori riceveranno il contributo tramite un bonifico bancario dal comune, che farà dei controlli a campione per verificare che le somme erogate siano state impegnate in modo corretto.

I comuni devono rendicontare ogni tre mesi al commissario delegato per l'emergenza sismica l'utilizzo dei fondi. Se è accertato che i lavori non sono stati completati, anche parzialmente, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, informando il commissario delegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due vie per avere il bonus

Per ricostruire gli immobili distrutti o danneggiati o per acquistare una nuova abitazione, sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, è possibile chiedere che l'erogazione del contributo avvenga direttamente in denaro o attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta. Se il pagamento del contributo in denaro avverrà entro 5 anni dal suo riconoscimento, conviene richiedere il pagamento in denaro, considerando che l'uso del credito d'imposta in dichiarazione dei redditi deve essere ripartito in 20 quote annuali costanti. Il contributo in denaro, sarà erogato con i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal Cipe (articolo 14, comma 1, decreto legge 39/09).

I contributi per gli immobili

La norma che regola gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, prevede che nei comuni abruzzesi che hanno risentito di un'intensità del sisma uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli (identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009) sia disposta, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, la concessione di contributi a fondo perduto o, su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato:

- per la ricostruzione o la riparazione con miglioramento sismico dell'abitazione principale (decreto legislativo 504/02), distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata;

- per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta (articolo 3, comma 1, lettera a, decreto legge 39/09).

Il contributo coprirà integralmente le spese necessarie per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. È prevista la concessione di un contributo anche per la ricostruzione o riparazione con miglioramento sismico di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili a uso non abitativo distrutti o danneggiati (articolo 3, comma 1, lettera e, decreto legge 39/09). In questo caso, il contributo è riconosciuto fino a

Contributo in denaro o credito d'imposta? Ecco i criteri per scegliere la modalità che conviene di più

Ricostruzione «leggera»

Agevolazione fiscale con tempi lunghi

■ Può essere richiesta con le modalità del credito d'imposta anche l'erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779 del 6 giugno 2009, per la «copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi». Se è relativo all'abitazione principale, il contributo copre integralmente le spese necessarie per la riparazione e se si sceglie di ottenere il credito d'imposta invece dell'erogazione diretta, questo può essere utilizzato ai fini Irpef in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e agli anni successivi.

Se invece la riparazione è relativa a elementi non strutturali o impianti (oltre che la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi) di immobili non adibiti ad abitazione principale o di immobili a uso non abitativo, il contributo copre fino all'80% delle spese e, comunque, non oltre 80mila euro. In questo caso, l'eventuale credito d'imposta è utilizzabile ai fini Irpef ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta sul reddito dovuta.

In entrambi i casi, il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap. Come per i crediti d'imposta relativi alla ricostruzione, riparazione o il riacquisto, previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, questi crediti sono concessi in modo diluito nel tempo, quindi, potrebbe essere conveniente richiedere la riscossione diretta del contributo, senza utilizzare le modalità del credito d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il credito «paga» i finanziamenti

■ Per la riparazione (anche di elementi non strutturali o impianti), la ricostruzione o il riacquisto dell'abitazione principale è possibile ottenere un finanziamento agevolato, al quale viene collegata l'erogazione del credito d'imposta. In questo caso, il credito fiscale è commisurato, per ciascuna scadenza, all'ammontare delle rate del mutuo (sia per il capitale che per gli interessi).

Il finanziamento deve avere durata ventennale e non può superare il costo stimato per la riparazione e comunque il limite di 80mila euro. Per le spese eccedenti il capitale e gli interessi del finanziamento, coperti dal credito d'imposta, è possibile richiedere il contributo diretto.

Con un provvedimento del 10 luglio 2009, l'agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di fruizione del credito d'imposta solo per i finanziamenti per la riparazione degli elementi non strutturali o degli impianti (oltre che la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi) dell'abitazione principale.

Non è stato ancora adottato, invece, nel momento in cui scriviamo, il provvedimento per i finanziamenti agevolati relativi alla riparazione, ricostruzione o riacquisto dell'abitazione principale.

Nel primo caso, è stato stabilito che il beneficio fiscale corrispondente, per ciascuna

scadenza, all'importo della rata del finanziamento, debba essere usato direttamente dal soggetto finanziatore, attraverso l'istituto della compensazione in F24. Il beneficiario del finanziamento non paga le relative rate, perché queste vengono "compensate" attraverso l'utilizzo da parte del soggetto finanziatore del credito d'imposta.

In questo caso, quindi, il beneficiario del finanziamento agevolato limiterà l'esborso finanziario solo alla parte di costo con coperto dal finanziamento agevolato (che non dovrà pagare). Per questo importo, potrà comunque richiedere il contributo diretto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

copertura dell'80% delle relative spese e non potrà superare 80mila euro. Le persone fisiche e le imprese, destinatarie di questi contributi a fondo perduto, potranno scegliere di non ricevere in denaro l'importo spettante, ma di usufruire dell'agevolazione attraverso le «modalità del credito d'imposta». Il credito d'imposta può essere scelto solo se le spese sono state sostenute mediante bonifico bancario o postale e se sono documentate tramite fattura. Il bonifico non è obbligatorio e il pagamento può essere effettuato tramite altri mezzi di pagamento tracciabili, come ad esempio gli assegni, per le spese effettuate entro la fine del 2009 e nel limite complessivo di 25mila euro (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3790 del 9 luglio 2009).

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini delle imposte dirette, per le stesse spese. Il credito può diminuire solo le «imposte sui redditi» e non gli altri debiti tributari, contributivi o assicurativi. Non sono dunque interessati all'uso del credito d'imposta, ad esempio, i soggetti che pur pagando molta Iva o molti contributi, non versano molta Irpef o Ires.

Le persone o le imprese con alti debiti fiscali o contributivi potrebbero optare per il credito d'imposta

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre a formare la base imponibile Irpef, Ires o Irap. Il suo utilizzo, però, non è immediato, ma deve essere ripartito nelle seguenti quote annuali costanti:

■ 20 quote per i contributi dedicati all'abitazione principale (ricostruzione, riparazione o riacquisto);

■ 5 o 10 per i contributi destinati agli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e di quelli a uso non abitativo (ricostruzione o riparazione).

Anche considerando che i contributi in denaro potrebbero subire ritardi nella loro erogazione e supponendo, comunque, che questo ritardo non sia superiore ai 5 anni dalla data di riconoscimento del bonus, sia alle persone fisiche che alle imprese conviene richiedere l'erogazione del contributo in denaro, in luogo dell'utilizzo del credito d'imposta. Ad esempio, anche se una persona fisica ha annualmente elevati debiti Irpef, il credito d'imposta può essere completamente utilizzato solo alla fine del ventesimo anno dal suo riconoscimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edifici a prova di sicurezza

La ricostruzione e la riparazione degli edifici distrutti dal terremoto del 6 aprile avverrà con regole nuove: è stata infatti anticipata al 1° luglio 2009, proprio in risposta al sisma in Abruzzo, l'entrata in vigore delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni» nella versione aggiornata a febbraio 2008.

Si tratta di un corposo manuale che indica ai progettisti, ai direttori dei lavori e alle imprese di costruzioni tutte le regole da seguire per costruire in sicurezza, aggiornate le normative sui materiali da utilizzare e sui controlli da fare. Con l'obiettivo di rendere più sicuri gli edifici, adeguandoli agli standard tecnici già sperimentati in Europa (i cosiddetti Eurocodici). Il decreto non indica ai tecnici per filo e per segno il percorso da seguire per costruire in sicurezza: si limita a fissare gli standard di sicurezza da garantire in base al tipo di edificio (e all'uso che se ne farà) e alla sua collocazione (ovvero la zona sismica in cui è classificato l'immobile, che per l'Aquila e le zone circostanti è al livello più alto, l'1).

Come raggiungere quel grado di protezione? Il compito viene lasciato alle scelte del progettista secondo un approccio cosiddetto «prestazionale». Ovviamente questo fa aumentare le responsabilità del tecnico e anche del direttore dei lavori, «garante» dei materiali che arrivano in cantiere e del loro corretto montaggio. Ma un'ulteriore garanzia è prevista dall'obbligo di collaudo finale.

Secondo i tecnici l'arrivo delle nuove regole non avrà conseguenze molto rilevanti sul piano dei costi. Soprattutto poi per gli edifici da costruire ex novo in cui si terrà conto delle indicazioni fin dalla fase di progetto.

Paolo Rocchi, ordinario di Consolidamento edifici storici all'università La Sapienza di Roma, che all'Aquila è intervenuto per la messa in sicurezza del complesso di San Bernardino e della chiesa di San Domenico - ha ipotizzato una stima sommaria: «Peccando per eccesso

Dal 1° luglio gli obblighi antisismici per gli edifici nuovi o da riparare Rincarati entro il 5%

direi che per effetto delle nuove regole i costi cresceranno di circa il 5 per cento. Le nuove norme - spiega - incidono solo sulla parte strutturale dei fabbricati, che assorbe circa il 25-30% delle spese per un edificio. L'aumento dei costi delle sole strutture per effetto delle nuove regole si può calcolare intorno al 20 per cento. Dunque, l'incidenza sul costo totale dell'edificio sarà molto contenuta. Se in base agli standard attuali per costruire un casa si spendono mediamente 1.500 euro al metro quadrato, ora dovremmo metterle in conto, esagerando, 1.600». I rincarati stimati includerebbero tanto gli extra-costi legati alla necessità di impiegare prodotti più evoluti, quanto quelli dovuti agli accorgimenti progettuali e all'aumento delle quantità dei materiali (sezioni più ampie, quantità di ferro più elevate per realizzare travi e pilastri).

Conferma il vicepresidente dei costruttori dell'Ance Riccardo Giustino: «L'impatto sarà limitato, i costi cresceranno anche meno del 5%». Aumenti dei costi già assorbiti anche per il calcestruzzo preconfezionato. È vero che le nuove regole aumentano gli standard di qualità e impongono solo prodotti con il certificato di qualità, ma spiega il direttore dell'Atcap (l'associazione dei produttori), Alberto De Vizio - «abbiamo già mille impianti qualificati che hanno assorbito i costi di certificazione senza scaricarli sui listini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento euro in più al metro quadrato

Le norme tecniche

■ Le nuove regole sono entrate in vigore dal primo luglio e riguardano soprattutto la parte strutturale dei fabbricati. Sono obbligatorie sia per costruire i nuovi edifici che per ristrutturare quelli esistenti

I costi

■ Gli esperti prevedono aumenti contenuti (circa 100 euro al metro quadrato), soprattutto per le maggiori quantità di materiali necessarie. L'incidenza delle strutture portanti sul costo totale è del 25-30%

Sulle casette decide il Comune

Non chiamateli container. Gli appartamenti del progetto C.a.s.e., nonostante siano solo soluzioni temporanee, garantiranno ai cittadini rimasti senza alloggio di lasciare le tendopoli prima dell'inverno. Il progetto prevede la costruzione di venti villaggi nelle aree individuate dal decreto n. 6 dell'11 maggio (Sant'Antonio, Cese di Preturo, Pagliare di Sassa, San Giacomo, Tempera 1, Bazzano, Sant'Elia 1, Sant'Elia 2, Paganica Sud, Roio Piano, Coppito Nord, Sassa-Zona Polivalente NSI, Paganica Nord, Monticchio, Pianola, Collebrincioni, Assergi, Paganica sud 2, Camarda e Arischia). Dalle prime stime, le persone senza casa che potranno, quindi, usufruire degli alloggi nei villaggi (a L'Aquila e provincia) sono più di 13mila. Gli edifici saranno 150, suddivisi in trenta lotti, ciascuno con 25-30 appartamenti.

L'assegnazione di queste abitazioni sarà a cura del comune, che dovrà emanare un bando secondo criteri di necessità e urgenza e di piena ripresa della vita sociale nell'aquilano. Il bando comunale, però, potrà essere firmato dal sindaco solo dopo che il governo (o la Protezione civile) lo avrà previsto in un decreto.

Le costruzioni prefabbricate saranno realizzate con due criteri: innovazione tecnologica e risparmio energetico; protezione dai terremoti. Le strutture, infatti, vengono fissate a una piattaforma in calcestruzzo armato di circa mille metri quadri, che viene isolata sismicamente. Questa tecnica consente di ridurre fino a un decimo le sollecitazioni sulla struttura e la percezione del terremoto da parte di chi abita nelle case.

Le abitazioni saranno circondate da 2.500 metri quadri di aree verdi e sopra gli edifici potranno essere applicati dei pannelli fotovoltaici. Il progetto comprende anche la realizzazione di servizi come asili, centri sportivi e centri anziani. Le prime case (tutte ammobiliate) saranno consegnate a settembre, e le stime della Protezione civile assicurano che a dicembre il

Con il piano
«C.a.s.e.»
alloggi
per 13mila
persone
Con il «Map»
1.800
moduli
abitativi

progetto sarà completato.

Oltre agli alloggi del progetto C.a.s.e., saranno a disposizione degli "sfollati" anche le casette di legno del progetto Map, i moduli abitativi provvisori destinati a chi ha la casa con esito di agibilità E o F. Il bando per la loro costruzione si è chiuso il 1° luglio. Le aziende vincitrici si occuperanno della realizzazione dei moduli, che saranno di 40 metri quadri per nuclei composti da una sola persona e di 50 o 70 per le famiglie da due a sei componenti. Per i nuclei più numerosi verranno predisposti moduli speciali.

I Map verranno montati in 80 aree individuate dai Comuni e validate dalla Protezione civile. In totale, il progetto riguarda 1.800 abitazioni. La Protezione civile assicura che chi dovrà trasferirsi in queste villette si sposterà in media di 500 metri dalla vecchia residenza. Non ci sarà, quindi, una new town, ma si cercherà di rimettere in piedi i comuni e i quartieri distrutti dal sisma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In affitto paga la Protezione civile

Possibile l'accordo diretto

■ Alla graduatoria pubblica per l'assegnazione degli appartamenti agibili non utilizzati si affianca adesso anche la possibilità dell'assegnazione diretta con accordo tra le parti. Gli sfollati del comune dell'Aquila possono, quindi, provvedere in modo autonomo all'individuazione di un alloggio (situato in tutta la regione) da prendere in affitto, e all'acquisizione del consenso del proprietario. Una volta individuato un appartamento libero, le famiglie che ne hanno diritto (cioè quelle la cui casa è inagibile, che non dispongano di altre abitazioni nella regione, che non friscano del contributo per la autonoma

sistemazione previsto dall'ordinanza n. 3574 del 15 aprile) possono farsi rilasciare dal proprietario una dichiarazione di disponibilità a concederla in affitto secondo le condizioni previste dall'ordinanza n. 3769.

I canoni di locazione

■ Fissati dall'ordinanza – saranno a carico della Protezione civile. Per i nuclei fino a due componenti l'affitto sarà di massimo 400 euro, 500 per le famiglie di tre persone, 600 per i nuclei da quattro e 800 per quelli composti da cinque o più persone. Per le case non ammobiliate gli importi saranno ridotti del 10 per cento. I moduli e le istruzioni sono disponibili sul sito web del Comune dell'Aquila.



001 Chi mi comunica ufficialmente che il mio immobile è agibile (tipo A)?

Il Comune in cui si trova l'edificio. Per il Comune dell'Aquila, l'esito di agibilità è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune, che il cittadino può consultare sul sito internet www.comune.laquila.it.

002 Ma se ho la casa agibile e ho paura di rientrare, sono obbligato a farlo?

Non c'è un obbligo, ma dopo 15 giorni dalla comunicazione di agibilità non si può più essere ospitati gratis negli alberghi o nelle altre strutture messe a disposizione dallo Stato. Dopo 45 giorni invece non si ha più diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, come previsto dall'ordinanza 3784.

003 Se la mia casa è "temporaneamente inagibile" (tipo B), quando potrò rientrare?

Quando saranno realizzati gli interventi suggeriti dai rilevatori e definiti nel dettaglio da un tecnico iscritto all'albo professionale. Sarà compito del Comune, dopo i lavori, valutare gli interventi e decidere se revocare l'inagibilità.

004 Cosa vuol dire che un edificio è «parzialmente inagibile» (tipo C)?

Alcune parti dell'edificio sono inagibili, senza che sia compromessa la stabilità delle altre parti dell'edificio, comprese le sue vie di accesso. Durante i sopralluoghi i rilevatori annotano quali sono le porzioni non agibili della struttura e le segnalano al Comune.

005 Cosa succede se un edificio è considerato «temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento» (codice D)?

Rimane inagibile fino a quando non verrà fatta un'ulteriore verifica, che ne confermerà l'inagibilità o stabilirà l'inagibilità temporanea (tipo B) o parziale (tipo C).

006 La mia casa è risultata inagibile (tipo E). Significa che dovrò demolirla?

No, ma sarà possibile riutilizzarla solo dopo i lavori che ne ripristinano l'uso e la capacità di resistere a terremoti di intensità pari almeno alla scossa che ha provocato il danno. Sarà compito di un tecnico definire un progetto con gli interventi necessari a rendere agibile l'edificio.

007 Cosa significa che un edificio è «inagibile per cause esterne» (tipo F)?

Che la struttura, anche se poco o per nulla danneggiata, non può essere utilizzata perché cause esterne ne comportano l'inagibilità, ad esempio costruzioni vicine in condizioni precarie o possibili frane ne rendono rischioso l'uso. L'edificio sarà inagibile fino a quando non saranno risolte queste situazioni esterne.

008 Cosa devo fare per riallacciare il gas nel mio immobile?

L'edificio deve risultare agibile di classe A e deve essere stata eseguita con successo la

"prova di tenuta" che verifica l'assenza di perdite di gas nell'impianto. Dopo la riattivazione sarà necessario fare la prova fumi e spedire il certificato d'esito al proprio gestore entro 30 giorni.

009 Chi fa le prove di tenuta e quella dei fumi? Devo pagare?

Le due prove e il rilascio delle certificazioni sugli esiti delle verifiche sono eseguite da squadre di tecnici abilitati, messi gratuitamente a disposizione dei cittadini dai comuni attraverso una convenzione con le associazioni di categoria o altre forme di agevolazione. In alternativa il cittadino può a proprie spese scegliere un tecnico autorizzato.

010 Ho riconosciuto la mia casa classificata come "A" nelle liste pubblicate dal Comune dell'Aquila. Cosa devo fare per usufruire della convenzione?

È necessario telefonare a Linea Amica Abruzzo ai numeri 803001-06828881 dalle 9 alle 18 da Lunedì a Venerdì, oppure il sabato, domenica e festivi al numero 06828885. Nella maggior parte dei casi, infatti, il Comune non dispone dei numeri di telefono dei cittadini. Sarà Linea Amica Abruzzo, in collaborazione con la Protezione Civile, a richiamare per fissare gli appuntamenti.

011 Cosa devo fare se la prova di tenuta è positiva?

Puoi prendere l'appuntamento per la nuova fornitura del servizio e la prova dei fumi: Enel rete gas n° verde 800997710; Citigas, filiale di Giulianova, telefono 0858004187 e fax 0858028505; Ufficio gas istituito presso il Com 2, San Demetrio. Per informazioni: 085.8004326

012 Nonostante la mia abitazione sia di classe A non mi è stato verificato l'impianto, cosa devo fare?

È necessario chiamare Linea Amica Abruzzo e lasciare il proprio numero di telefono. Le squadre di tecnici abilitati ritorneranno a breve nelle zone dove sono già passate.

013 Ho fatto le prove di tenuta ma il gestore ancora non mi ha ripristinato la fornitura, cosa devo fare?

Bisogna attendere che il gestore abbia verificato la sua rete di distribuzione principale; le prove di tenuta degli impianti vengono eseguite anche in zone in cui non è stato riattivato il servizio di distribuzione gas metano.

014 La mia casa è stata dichiarata agibile classe A, ma si trova in una zona rossa, posso far verificare gli impianti per riallacciare il gas metano?

No. Le zone rosse dei comuni e delle loro frazioni sono aree ancora ad accesso limitato o controllato dai vigili del fuoco, dalla forestale e dalle forze dell'ordine per rischio di incolumità dovuta a crolli. In molte di queste zone le reti di distribuzione principali hanno subito danni. Queste aree devono essere quindi messe in sicurezza prima di poter far accedere i tecnici per la verifica e riparazione delle reti di distribuzione. Per il Comune dell'Aquila il cittadino che si riconosce negli elenchi pubblicati on-line sul sito del Comune può comunque telefonare ai numeri di Linea Amica Abruzzo e lasciare il proprio contatto. Sarà poi richiamato non appena la sua zona tornerà ad essere servita dal gas.

Sospese le rate del prestito Dal 2010 si riprende a pagare

Sospensione delle rate dei mutui esistenti fino al 31 luglio (e in alcuni casi per tutto il 2009) e finanziamenti agevolati per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate. Queste in sintesi le misure adottate da Governo e banche in tema di immobili per aiutare le popolazioni colpite dal sisma dello scorso aprile. La sospensione del pagamento delle rate fino al 31 luglio è stabilita dall'articolo 5 (comma 3) del decreto legge sul terremoto (39/09), che si riferisce più in generale ad «adempimenti contrattuali» (e quindi anche ai mutui).

Sul tema specifico dei prestiti per la casa esiste poi un accordo siglato dall'Associazione bancaria italiana (Abi) al quale hanno aderito alcune (ma non tutte) le banche presenti sul territorio che permette la sospensione dei pagamenti fino al 31 dicembre. Entrambi i provvedimenti valgono indipendentemente per i prestiti contratti per acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale o secondaria, distrutta o parzialmente lesionata. L'unico vincolo, naturalmente, è l'inclusione dell'immobile in uno dei comuni colpiti dal sisma.

Nel 2010, salvo proroghe, le famiglie dovranno ricominciare a effettuare i versamenti. Il perimento dell'immobile non legittima infatti la risoluzione del contratto, soluzione questa che oltretutto imporrebbe a



IMAGOECONOMICA

La verifica dei danni. I controlli sull'agibilità degli edifici dopo il terremoto

**Lo stop vale per tutti i mutui
contratti per acquistare,
costruire o ristrutturare gli edifici**

termine di legge la restituzione immediata del capitale ottenuto in prestito e sarebbe dunque poco conveniente.

Lo stesso articolo 3 del decreto, al primo comma, stabilisce la concessione, nei comuni dell'area sismica e al netto di risarcimenti assicurativi, di contributi a fondo perduto per ricostruire o riparare l'immobile adibito ad abitazione (principale o secondaria) oppure destinato a usi diversi da quello abitativo che sia andato distrutto o sia stato dichiarato inagibile o danneggiato dal sisma. Questo sostegno, che su base volontaria può essere concesso anche con la modalità del credito d'imposta, sarà determinato in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione (nello stesso comune) o l'acquisto di un alloggio equivalente.

Il decreto stabilisce anche la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato. A questo proposito, l'Abi ha siglato un accordo con la Cassa depositi e prestiti (Cdp) per definire le regole per concedere fino a 80mila euro da utilizzare per gli interventi di riparazione. I fondi, che saranno distribuiti attraverso le banche operanti in Abruzzo, arriveranno dal plafond di 2 miliardi messo a disposizione dalla stessa Cdp. Allo stesso plafond faranno riferimento le convenzioni - in stato avanzato di defi-

Finanziamenti agevolati attraverso le banche operanti nella regione da utilizzare per le opere di riparazione

nizione - che riguardano i casi in cui si renda necessaria la ricostruzione dell'abitazione o l'acquisto di una nuova casa (fino a 150mila euro per ogni beneficiario). Per accedere ai finanziamenti, che saranno versati in un conto corrente vincolato infruttifero, il beneficiario dovrà presentare alla banca il provvedimento emanato dal comune che certifica l'idoneità del soggetto a ottenere il finanziamento.

Per stipulare il contratto di finanziamento e gestire il rapporto contrattuale il soggetto richiedente potrà avvalersi dell'assistenza di Fintecna. Questi prestiti saranno inoltre esenti da ogni tributo, con esclusione dell'Iva, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti, mentre gli onorari notarili sono ridotti dell'80 per cento. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione e la riparazione degli immobili non spettano per i beni che sono stati venduti dopo la data del terremoto (6 aprile). I beneficiari dovranno inoltre mantenere per due anni la proprietà degli immobili per i quali sono stati concessi contributi e ogni altra agevolazione per la ricostruzione e la riparazione. Gli atti di compravendita stipulati in violazione di questa disposizione saranno nulli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili distrutti

Lo Stato può subentrare

■ Chi ha un mutuo in corso di ammortamento garantito da ipoteca su immobili distrutti dal terremoto può richiedere allo Stato di subentrare nel debito, a condizione che:

- a) si tratti di un'ipoteca gravante su un immobile abitativo adibito ad abitazione principale;
- b) si tratti del subentro in un importo non superiore a 150mila euro;
- c) sia ceduta la proprietà dell'immobile a Fintecna o ad

altra società da essa indicata.

Il prezzo di questa cessione sarà versato direttamente alla banca che aveva erogato il finanziamento e sarà finalizzato all'estinzione, totale o parziale del mutuo. Se la somma versata è sufficiente solo per una estinzione parziale del mutuo, essa verrà detratta dal debito residuo nel quale lo Stato subentra. Non sono applicabili penali di estinzione anticipata.

La norma in esame presuppone l'emanazione di un

regolamento attuativo. Comunque, è stabilito che il mutuatario deve rivolgere un'apposita istanza a Fintecna e che il prezzo di cessione sarà stabilito dall'agenzia del Territorio.

L'acquisizione di questi immobili da parte di Fintecna avrà come possibile esito quello di permettere ai comuni di acquisire (allo stesso prezzo pagato da Fintecna, maggiorato dei soli interessi legali) le aree da destinare a piani di recupero e di riutilizzazione, che i comuni stessi dovranno approvare «allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le risposte ai dubbi sulla casa

1 Il crollo dell'edificio non giustifica la risoluzione del contratto

La mia abitazione ha subito danni rilevanti a causa del terremoto. Devo continuare ugualmente a pagare le rate del mutuo?

Le rate sono sospese fino al 31 luglio 2009 (o al 31 dicembre 2009 per chi ha contratto un mutuo con le banche che hanno aderito all'accordo con l'Abi). Oltre questi termini (salvo proroghe) si dovrà ricominciare a effettuare i normali pagamenti. Il crollo dell'immobile non legittima infatti la risoluzione del contratto di mutuo: risoluzione che, inoltre, non sarebbe neanche conveniente per il debitore in quanto gli imporrebbe la restituzione immediata del capitale ottenuto in prestito. L'avvenimento straordinario e imprevedibile del terremoto potrebbe invece legittimare il mutuatario a chiedere una riduzione della sua prestazione in termini di interessi.

2 Anche alla seconda casa spetta la sospensione della rata

Avevo acceso un prestito per l'acquisto di una seconda casa, la sospensione delle rate vale anche nel mio caso?

Sì, il provvedimento adottato dall'Abi è indipendente dalla finalità del mutuo immobiliare: abitazione principale o seconda casa; acquisto, ristrutturazione o costruzione dell'immobile; immobile distrutto o parzialmente lesionato. L'unico vincolo esistente è quello geografico: l'abitazione deve essere situata in uno dei Comuni colpiti dal sisma.

3 Per accedere alle agevolazioni serve il certificato rilasciato dal Comune

Come è possibile accedere ai finanziamenti agevolati previsti dal DL?

Il beneficiario dovrà presentare alla banca il provvedimento emanato dal Comune che certifica l'idoneità del soggetto ad ottenere il finanziamento. Il denaro sarà versato in un conto corrente vincolato infruttifero intestato allo stesso beneficiario.

4 Abitazione distrutta? Salta il «preliminare» e si recuperano gli importi pagati come anticipo

Ho stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un'abitazione che successivamente è stata distrutta dal terremoto. È ancora valido?

È possibile, in questo caso, la risoluzione del contratto con restituzione degli anticipi versati per impossibilità sopravvenuta.

5 Se l'edificio è solo lesionato può esserci una riduzione del prezzo

Che accade se, invece, l'abitazione è stata soltanto danneggiata dal sisma?

Di norma il contratto preliminare prevede un termine entro il quale deve stipularsi il definitivo. Decorso tale termine, chi vi ha interesse, cioè la parte non inadempiente, può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo rimasto inadempito.

Questa disciplina di carattere generale va coordinata con quanto previsto nell'articolo 6 dell'ordinanza del 6 aprile 2009, che dispone, per coloro che risiedono o lavorano nei comuni colpiti dal sisma, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di qualunque genere, comprese le azioni ed eccezioni. Questa sospensione dovrebbe riferirsi anche all'azione per ottenere la sentenza che produce gli effetti del contratto. Naturalmente, se le parti vi hanno interesse, possono comunque stipulare il definitivo. In sintesi, il perimento totale dell'edificio comporta per il promittente venditore l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Non potrà imporre la stipula del definitivo e dovrà restituire quanto eventualmente anticipato dall'acquirente a titolo di acconto. Se, invece, l'edificio è solo lesionato (perimento parziale), il promissario acquirente avrà diritto a una riduzione del prezzo e, qualora sia venuto meno il suo interesse a concludere il contratto, in quanto il bene non è più idoneo a soddisfare le sue esigenze, potrà recedere, cioè rinunciare legittimamente al perfezionamento del passaggio di proprietà. D'altra parte, anche il promissario acquirente potrebbe essere nell'impossibilità di adempiere, in quanto non più in grado di pagare il corrispettivo. Si tratterebbe di un caso di forza maggiore, tale essendo considerato l'evento sismico, ad esempio, ai fini della rinegoziazione dei mutui (articolo 4 dell'ordinanza del 9 aprile 2009).

6

La responsabilità del costruttore si valuta entro 10 anni dal compimento dell'opera

Che cosa accade, se, stipulato il definitivo, l'abitazione è stata distrutta o danneggiata dal sisma? E se l'abitazione non era stata ancora consegnata?

Se il contratto di compravendita è già stato eseguito, il venditore è comunque tenuto a garantire che il bene sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso. Si tratterà quindi di verificare se il crollo o le lesioni siano in qualche misura dovuti a vizi di costruzione e progettazione o se erano comunque praticamente inevitabili. Inoltre l'appaltatore, cioè chi ha materialmente eseguito la costruzione, è responsabile se, entro dieci anni dal compimento, l'opera rovina in tutto o in parte, per vizio del suolo o per difetto della costruzione. Se, invece, l'abitazione non è stata ancora consegnata, oppure si è subordinato il trasferimento della proprietà al decorso di un termine iniziale, il compratore è comunque tenuto al pagamento del prezzo, salvo poi far valere la responsabilità del venditore per i vizi e dell'appaltatore per la rovina di edificio.

7

L'ipoteca si estende al fabbricato ricostruito

Se l'edificio è andato distrutto ed era ipotecato, qual è la sorte dell'ipoteca?

Il codice civile prevede che l'ipoteca si estingue con il perimento del bene ipotecato. Poiché tuttavia, normalmente, essa riguarda anche il suolo su cui è eretto il fabbricato (sia esso un condominio o meno), l'ipoteca rimane valida sul terreno (o sulle quote dello stesso se condominio) e si riaspenderà al fabbricato in caso di ricostruzione. Se il bene è assicurato (ma è raro che lo sia anche per il rischio sisma) le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita sono vincolate al pagamento dei creditori privilegiati, compresa la banca creditrice garantita da ipoteca, salvo che queste somme siano impiegate per la ricostruzione dell'immobile.

8

Le quote millesimali di proprietà sono valide anche per il suolo

Se l'edificio è andato distrutto, chi è il proprietario del suolo?

In caso di piena proprietà dell'edificio, il proprietario dell'abitazione è anche proprietario del suolo e, pertanto, ha facoltà di ricostruire la casa. Se si tratta di fabbricato in condominio, le quote millesimali di comproprietà valgono anche per il suolo.

In caso di fabbricato eretto in diritto di superficie, come non di rado accade in interventi di edilizia convenzionata, se l'edificio è distrutto i proprietari del fabbricato conservano il diritto di ricostruire, fino alla scadenza del diritto di superficie, salvo che non sia stato pattuito diversamente nella convenzione.

9 Chi non partecipa alla ricostruzione deve cedere i diritti agli altri condomini

L'edificio nel quale abitavamo era un condominio che è stato seriamente lesionato dal sisma. Come si regolano i rapporti fra i condomini in questi casi? Chi deve partecipare alle spese per la ricostruzione? Che accade se un condomino non è d'accordo?

Il codice civile prevede che, se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti almeno i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può chiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Se invece è andata distrutta una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera sulla ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.

L'eventuale indennità corrisposta dall'assicurazione, relativa alle parti comuni, è destinata alla loro ricostruzione.

Se un condomino non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio, è comunque tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo una apposita stima, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

10 La perdita dei documenti su rogito e mutuo non pregiudica il diritto di proprietà

Nel crollo dell'abitazione sono andati perduti anche i documenti relativi al mutuo e l'atto di rogito. Corro qualche rischio?

No, la proprietà dell'immobile non è legata al documento cartaceo, ma alla stipulazione dell'atto. In caso di necessità, questo può essere reperito nell'archivio del Notaio presso il quale è stato siglato, ma anche negli archivi distrettuali o presso le Agenzie del territorio.

11 Le polizze assicurative per scoppio e incendio non coprono i danni da catastrofi naturali

Insieme al mutuo ho sottoscritto l'assicurazione scoppio e incendio. Sono coperto anche per i danni causati dal terremoto?

No. La copertura dei danni causati da catastrofi naturali è esclusa dalle polizze incendio e scoppio, obbligatorie quando si sottoscrive un mutuo. In passato sono state proposte norme che rendessero obbligatoria anche la copertura assicurativa per questa categoria di danni (presenti in molti Paesi europei), ma senza esito per il momento. Alcune compagnie (poche, per il momento) offrono l'estensione della polizza sull'abitazione a copertura dei danni subiti a causa del terremoto e in genere anticipano gli eventuali interventi straordinari dello Stato. Gli assicuratori, da parte loro, sostengono che, per un loro intervento nel caso di danni causati da catastrofi naturali, si renderebbe necessario un accordo con lo Stato, che dovrebbe assumere il ruolo di assicuratore di ultima istanza.

RISPOSTE REDATTE CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Così «rinasce» il condominio

Gli eventi straordinari, come il sisma che ha colpito l'Abruzzo, possono avere ripercussioni sui contratti immobiliari e sui rapporti che intercorrono fra condomini. Spesso le situazioni che si propongono devono essere risolte singolarmente attraverso un'interpretazione della legge che non sempre è agevole. Qualche indicazione generale, tratta dalla normativa in vigore, si può comunque dare.

Occorre anzitutto tranquillizzare chi ha perduto i documenti relativi all'acquisto dell'abitazione o alla sottoscrizione del mutuo: la proprietà dell'immobile non è legata al documento cartaceo, ma alla stipulazione dell'atto stesso che in caso di necessità può essere reperito nell'archivio del notaio presso il quale è stato siglato, ma anche negli archivi distrettuali o presso le Agenzie del territorio. Vale la pena poi di ricordare che l'ipoteca resta in vigore anche in caso di crollo dell'edificio. Il codice civile prevede infatti che l'ipoteca si estingua con il perimento del bene stesso, ma dal momento che riguarda oltre l'edificio anche il suolo su cui è eretto, l'ipoteca rimane valida sul terreno e si estenderà nuovamente al fabbricato in caso di ricostruzione.

A questo proposito, può essere utile sottolineare che in caso di piena proprietà dell'edificio, il proprietario dell'abitazione lo è anche del suolo e ha la facoltà di ricostruire l'abitazione. Se invece si tratta di fabbricato in condominio, le quote millesimali di comproprietà continueranno a valere anche per il suolo.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai casi in cui l'evento del terremoto sia sopraggiunto prima del perfezionamento del contratto di compravendita. Nel caso in cui sia stato firmato un preliminare per l'acquisto di un'abitazione che successivamente è stata distrutta è possibile la risoluzione del contratto e la restituzione degli anticipi versati per impossibilità sopravvenuta. Se invece l'abitazione è stata soltanto danneggiata (perimento parziale) l'acquirente può richiedere una riduzione del prezzo e, qualora sia venuto meno l'interesse a concludere

Contratti immobiliari, parti comuni e polizze: caso per caso le regole da seguire per gli edifici danneggiati

il contratto perché il bene non è più idoneo a soddisfare le sue esigenze, potrà recedere rinunciando legittimamente al perfezionamento del passaggio di proprietà.

Se invece il contratto di compravendita è già stato eseguito, il venditore è comunque tenuto a garantire che il bene sia immune da vizi che lo rendano inadatto all'uso e dovrà verificare se il crollo o le lesioni siano in qualche misura dovuti a vizi di costruzione e progettazione o se erano comunque inevitabili. L'appaltatore (cioè chi ha materialmente eseguito la costruzione) è inoltre responsabile qualora, entro dieci anni dalla costruzione, l'immobile crolla in tutto o in parte, per vizio del suolo o difetto della costruzione.

Quanto alla disciplina dei rapporti fra i condomini, il codice civile prevede che, se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti almeno i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può chiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali (salvo che sia stato diversamente convenuto). Se invece è andata distrutta una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera sulla ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. Chi non intendesse partecipare alla ricostruzione dell'edificio deve comunque cedere agli altri condomini i propri diritti, anche sulle parti di esclusiva proprietà.

Meritano infine una considerazione le assicurazioni stipulate sugli immobili. In genere la copertura dei danni causati da catastrofi naturali è esclusa dalle polizze incendio e scoppio, obbligatorie quando si sottoscrive un mutuo. All'indomani del sisma si è tornati a parlare (anche in Parlamento) della necessità dell'obbligatorietà di una copertura assicurativa per tale categoria di danni, ma per il momento non ci sono stati interventi normativi sul tema. Alcune compagnie offrono tuttavia l'estensione della polizza sull'abitazione a copertura dei danni subiti a causa del terremoto e garantiscono sostegno economico nell'immediato, anticipando gli eventuali interventi straordinari dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente tasse fino a novembre Esenti gli immobili inagibili


Nell'area sismica la cassa del Fisco è chiusa dal 6 aprile al 30 novembre. La sospensione interessa, tra l'altro, tutti gli adempimenti relativi alle dichiarazioni annuali 2008, modelli 730/2009, Irap 2009, Unico 2009, Iva 2009 e modelli 770/2009, semplificato e ordinario.

Sospensione che riguarda anche i versamenti a saldo 2008 e in acconto per il 2009, in scadenza dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, nonché i versamenti Iva in scadenza nello stesso periodo. Non è però previsto il rimborso di quanto già versato.

Tutti i termini sospesi

Il differimento di adempimenti onerosi per persone fisiche, enti pubblici, famiglie, lavoratori e imprese, allo scopo di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma riguarda:

- la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
- la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione;



6 maggio 2009. Passeggiata per le vie dell'Aquila a un mese dal sisma

La sospensione riguarda anche
le dichiarazioni dei redditi
La riscossione riprende nel 2010

- la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della Regione;

- la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

- il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo, o ad uso diverso da quello abitativo;

- la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato, o adibiti ad uffici statali o pubblici.

Gli immobili esclusi

Sono, comunque, esclusi da qualsiasi tassazione – sia ai fini Ici, sia a quelli delle imposte sui redditi, Irpef e Ires – i fabbricati distrutti o sgomberati per ordine dei sindaci, perché inagibili totalmente o parzialmente. L'esclusione da ogni tassazio-

Sospesi i termini di pagamento sui contratti pubblici e quelli per la notifica di cartelle esattoriali

ne spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

La restituzione dei tributi sospesi

La ripresa della riscossione dei tributi non versati avviene, senza sanzioni e senza interessi, in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Nulla vieta, naturalmente, di eseguire i versamenti in un'unica soluzione o in un numero di rate inferiori. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, si pagano entro marzo 2010. Le modalità saranno stabilite più avanti.

Per ora, per la restituzione dei tributi sospesi non è prevista alcuna riduzione, a differenza di quanto a suo tempo disposto per il terremoto del 1990 in Sicilia, con lo sconto del 90% sulle tasse dovute, o per il sisma del 1997 nelle Marche e in Umbria e per quello del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e di Foggia, che hanno ricevuto un abbuono del 60% sulle tasse dovute. Si può però sperare che, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, si preveda uno sconto sulla restituzione dei tributi anche per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sostituti d'imposta

Stop alle ritenute Irpef

■ Stop anche alle ritenute Irpef. I sostituti d'imposta, a prescindere dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti colpiti dal sisma non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto (articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

La norma prevede perciò che

gli interessati chiedano al proprio datore di lavoro o ente pensionistico o altro sostituto d'imposta di non operare le ritenute d'acconto. Il beneficio della sospensione riguarda le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, al 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio dell'area sismica. Le ritenute che possono essere sospese, a richiesta degli interessati, sono quelle sui redditi di lavoro dipendente; quelle sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

quelle sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi; le ritenute sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari; le ritenute sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici; le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Vale la pena sottolineare, dunque, che le ritenute sopra elencate possono essere non operate dai sostituti d'imposta, ma soltanto se viene chiesto dai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indennizzi per attività sospese, beni mobili e scorte

Indennizzi a favore delle attività produttive e delle strutture adibite ad attività sociali danneggiate dal terremoto, concessi «fino a concorrenza delle risorse disponibili» ogni anno. Li prevede l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3789 firmata il 9 luglio (in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere f, g, h, i, del decreto legge 39/09).

Per ottenere questi aiuti, i cittadini e le imprese devono fare domanda entro il 18 settembre (60 giorni dalla pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» dell'ordinanza 3789, avvenuta il 20 luglio) al sindaco del comune nel cui territorio si trovano i beni danneggiati. La richiesta deve essere conforme al modello allegato alla stessa ordinanza e, in caso di società o ente, deve essere presentata dal legale rappresentante.

A seconda del tipo di aiuto richiesto, è necessario allegare una perizia giurata sull'entità dei danni, un preventivo di spesa per l'intervento, e copia della dichiarazione dei redditi presentata nel 2008. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande ed entro 30 giorni dalla presentazione, il sindaco determina se l'indennizzo spetta (e in che ammontare) e lo comunica agli interessati.



FOTOGRAMMA

Al lavoro. L'attività di un parrucchiere in una tenda

Un set di aiuti per risarcire imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma

Esclusi gli indennizzi per la sospensione dell'attività produttiva, gli aiuti possono riguardare anche beni localizzati fuori dai 49 comuni dell'area sismica, se c'è un nesso di causalità diretto tra il danno subito e il terremoto, provato da una perizia giurata.

Per la sospensione dell'attività

Ai titolari di imprese che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del terremoto è riconosciuto un indennizzo commisurato alla durata della sospensione dell'attività, per un periodo massimo di 120 giorni, quantificato in trecentosessantacinquesimi, in base ai redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione 2008 o dalle scritture contabili da allegare alla domanda.

Beni mobili e scorte

Per ricostruire o riparare beni mobili registrati (come le auto o i mezzi di lavoro) distrutti o danneggiati, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino a un massimo di 300mila euro.

Per ripristinare scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti andati distrutti è previsto un indennizzo non superiore al 30% del prezzo di acquisto e fino a un massimo di 60mila euro.

Per risarcire, almeno in parte, i danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività produttiva è previsto un indennizzo non superiore al 50% dello stesso danno e fino a un massimo di 200mila euro.

Imprese edili e immobiliari

Le imprese dedite alla costruzione e alla vendita di case che il 6 aprile avessero edifici in costruzione hanno diritto a un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino a un massimo di 30mila euro per la riparazione di ciascuna unità abitativa. Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza, però, l'edificio in costruzione dovrà essere completato e le case devono essere affittate o vendute alle popolazioni colpite dal terremoto.

Contributi commisurati al periodo di chiusura con «tetto» a 120 giorni Il calcolo si basa sul reddito 2008

Beni mobili non registrati

È previsto anche un indennizzo fino a 10mila euro per i beni mobili non registrati andati distrutti con la casa di abitazione, non cumulabile con gli aiuti riconosciuti per beni mobili registrati o strumentali e per materie prime.

Attività sociali e ricreative

Aiuti anche per riparare le strutture destinate ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose danneggiate dal terremoto. Ai soggetti individuali o collettivi che esercitano queste attività è riconosciuto un indennizzo fino al 70% dei danni subiti, e comunque fino a un massimo di 80mila euro.

Alla richiesta di aiuto economico devono essere allegati copia dello statuto o atto costitutivo dell'associazione o dell'ente e una perizia giurata che contenga la quantificazione del danno subito e la stima del costo della riparazione.

Gli 800 euro per gli autonomi

L'ordinanza 3763 del presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009 aveva già previsto (in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 39/09) un indennizzo di 800 euro al mese per tre mesi a beneficio di:

- collaboratori coordinati e continuativi (purché soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2 del decreto legge 185/08);
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività d'impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Questo indennizzo deve essere chiesto all'Inps: l'interessato può presentare domanda presso qualsiasi sede sul territorio nazionale, in base al modello allegato alla circolare Inps 71 del 21 maggio 2009.

Questo incentivo può essere cumulato a quello per la sospensione dell'attività previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza 3789 del 9 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Garanzie per il credito alle Pmi

Istituzione di zone franche urbane, creazione di fondi di garanzia dedicati per l'accesso al credito ordinario, regimi fiscali particolari e deroghe alle scadenze delle principali norme di agevolazione già previste. Questi, in estrema sintesi, i pilastri dell'intervento d'incentivazione straordinario per la ripresa delle attività economiche nelle aree dell'Abruzzo colpite dal sisma di quest'anno. La manovra è contenuta, quasi per intero, nell'articolo 10 del decreto legge 39/09. A questa si aggiungono alcune azioni specifiche contenute nelle ordinanze della presidenza del Consiglio dei ministri 3763 del 6 maggio e 3766 dell'8 maggio.

La fidejussione dello Stato

Il decreto legge 39 demanda a un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, la facoltà di istituire una «sezione dedicata all'Abruzzo» nell'ambito del Fondo di garanzia, già previsto dall'articolo 15 della legge 266/97. È uno strumento attualmente gestito da Mcc Spa e messo a disposizione di banche, intermediari e società finanziarie. Questi soggetti possono richiedere l'intervento del fondo a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese (anche in leasing) oltre che per partecipazioni temporanee (e di minoranza) nel capitale delle stesse Pmi. È questa la cosiddetta «garanzia di primo livello» (o diretta), cui si può aggiungere quella «di secondo livello» (controgaranzia), ovvero l'intervento del fondo di garanzia pubblico a favore di fondi di garanzia (privati) gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi.

Con il decreto 39/09, di fatto, si dà la possibilità di istituire una sezione «speciale» (e separata) del fondo, destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore non solo delle piccole e medie imprese (comprese

Saranno agevolati imprese commerciali agricole e di servizi ma anche gli studi professionali

quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi) ma anche degli studi professionali ubicati nelle aree interessate dal sisma. La garanzia diretta arriverà fino all'80% dell'ammontare di ciascun finanziamento, mentre quella indiretta fino al 90% dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, ma solo se questi hanno prestato garanzie in misura non superiore all'80% dell'ammontare di ciascun finanziamento.

Le zone franche

Il decreto 39/09 permette poi di istituire delle «speciali» zone franche urbane nelle aree colpite dal terremoto. In questo caso, e in deroga alla disciplina generale (e ai requisiti demografici) contenuta nei commi dal 340 al 343 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (legge 296/06), sarà il Cipe, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, a effettuare la «perimetrazione» delle nuove zone franche, nell'ambito dei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli inclusi nell'area sismica. Per questa azione saranno presi come riferimento appositi parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo.

Per questo intervento, il governo ha stanziato 45 milioni, che vanno intesi come tetto di spesa massima per l'applicazione complessiva della norma, in termini di minore gettito erariale. Con queste risorse (circa la metà di quelle complessivamente stanziate per tutte le altre zone franche, distribuite sull'intero territorio nazionale) le piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica collocata fisicamente negli ambiti territoriali delimitati come zona franca potranno beneficiare dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta, che diventa, dopo il quinto anno e fino al decimo, del 60%,

per poi declinare (progressivamente) al 40% e al 20 per cento. L'esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di 100mila euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca, maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5mila euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca. A questa possibilità, si aggiunge quella di ottenere l'esenzione dall'Irap, per i primi cinque periodi di imposta (e fino a concorrenza di 300mila euro, per ciascun periodo di imposta), del valore della produzione netta; l'esenzione dall'Ici (chiaramente per i soli immobili situati nelle zone franche e utilizzate dalle imprese per l'esercizio delle nuove attività economiche); l'esenzione dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività (che, successivamente, declina-

Potranno essere istituite speciali zone franche urbane nelle aree colpite dal sisma

no in maniera progressiva) nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del ministro del Lavoro (ma nel solo caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e se almeno il 30% degli occupati risiede nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca). L'esenzione contributiva spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca. Resta da capire (ma pare di sì) se al nuovo istituto previsto per le zone colpite dal sisma si applichi anche la possibilità di estensione «retroattiva» della zona franca alle imprese già qui operanti. In altri termini, la norma contenuta nella Finanziaria 2007 stabiliva un'applicazione (ridotta) dell'istituto anche agli operatori economici già presenti, all'entrata in vigore della legge, nella Zfu. Analoga estensione dovrebbe riguardare anche l'Abruzzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le deroghe

Più tempo per il bonus ricerca

■ Più tempo a disposizione, per i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni colpiti dal terremoto, per definire i contorni dei programmi di spesa in ricerca e sviluppo candidati a ottenere il credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2007. Lo stabilisce l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3766 dell'8 maggio: che permette a questi contribuenti di integrare o modificare il formulario Frs, se già validamente presentato dal click-day del 6 maggio scorso, conservando l'ordine cronologico acquisito con la prenotazione. Questa disposizione permetterà ai soggetti indicati di gestire con serenità solo la priorità

eventualmente acquisita con l'invio di un generico Frs lo scorso 6 maggio.

Una proroga simile è, poi, contenuta nell'ordinanza 3763 del 6 maggio 2009. Il provvedimento stabilisce che i termini per realizzare le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, sulle altre misure d'incentivazione di competenza del ministero dello Sviluppo economico e sui progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati, sono prorogati, su richiesta dell'impresa, fino a tre anni rispetto alle date previste in origine. Si tratta di un differimento per porre in essere iniziative già previste (e agevolate) con (per

esempio) contratti di programma e patti territoriali. Sarà necessario chiarire, caso per caso, se vi è necessità di ottenere anche un'autorizzazione comunitaria o se, di contro, sia possibile utilizzare le deroghe generiche previste per gli eventi calamitosi dal Trattato Ue.

Di certo occorrerà interpellare la Commissione per il regime d'aiuto (alternativo a quello delle zone Franche) stabilito dal comma 1-ter dell'articolo 10 del decreto legge 39/09. Viene prevista la possibilità di un speciale regime fiscale d'incentivazione, basato su esenzioni temporanee dalle imposte dirette e indirette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disoccupati, indennità lunga

A favore dei lavoratori residenti nei comuni dell'area sismica l'articolo 8 del decreto n.39/2009 (legge n.77/09) riconosce la proroga di sei mesi dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Con l'entrata in vigore di questa disposizione è, pertanto, soppressa quella disposizione contenuta nelle ordinanze n. 3754 e 3757 della Protezione civile che introduceva la proroga in un mese dell'indennità stessa.

L'attuale proroga si riferisce alle disposizioni (articolo 1, comma 25, della legge n. 247/07) che fissano la durata dei trattamenti ordinari di disoccupazione con requisiti normali a:

① otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;

Proroga di sei mesi ed estensione del beneficio alle aziende che devono sospendere l'attività

② dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

Per l'accesso al trattamento con requisiti normali occorre avere almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione (sospensione) del rapporto di lavoro. Il trattamento, di regola destinato a chi perde il posto di lavoro, è inoltre riconosciuto ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro, come nel caso delle aziende danneggiate dagli enti sismici o che per mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, debbono sospendere l'attività.

Gli importi e i limiti

L'indennità è commisurata alla retribuzione, nella misura del 60% per i primi sei mesi, del 50% per i successivi due mesi e del 40% per gli ulteriori mesi, fra cui quello della proroga in argomento. L'indennità non può, però, superare l'importo massimo mensile lordo per il 2009 di 886,31 euro, elevato a 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.917,48 euro.

Per l'intero periodo di percezione del trattamento, sia ordinario che prorogato, è riconosciuta la contribuzione figurativa, valida ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva.

Peraltro, le misure indicate dal comma 25 dell'articolo 1 della legge n.247/07 non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti, che spetta a quei lavoratori che pur essendo iscritti alla gestione previdenziale da almeno due anni, non possono far valere la contribuzione richiesta per l'indennità ordinaria. Questo tipo di indennità, a requisiti ridotti, non è, pertanto, oggetto di proroga.

Le imprese possono distribuire importi esentasse

Le erogazioni liberali

■ I datori di lavoro potranno aiutare i lavoratori residenti nei comuni dell'area sismica erogando loro somme esenti da imposizione. È una delle misure disposte dall'articolo 8 del decreto legge 39 del 2009 che esclude dal reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere concessi:

- dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni dell'area sismica;
- dai datori privati operanti in questi territori, a favore dei propri lavoratori, anche se non residenti nelle aree colpite

L'importo

■ La norma non pone limiti di importo: i datori di lavoro di lavoro potranno pertanto decidere

liberamente l'intervento che deve, comunque, avere la natura di atto liberale e potrebbe concretizzarsi anche con l'assegnazione di beni che, in condizioni normali, genererebbero benefici tassabili, come la messa a disposizione di alloggi o di automezzi aziendali

I contributi

■ In base all'armonizzazione delle basi imponibili, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente comporta anche l'esonero dalla contribuzione

L'esclusione dal reddito

■ Secondo l'ordinanza 3763 del 6 maggio queste somme non concorrono a formare il reddito in quanto erogate nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, come conferma l'Inps nel messaggio 15512

Sospese le rate Inps e Inail

Idatori di lavoro e i lavoratori autonomi operanti nei territori abruzzesi colpiti dal terremoto dovranno iniziare a partire da gennaio 2010 il pagamento dei contributi e dei premi sospesi in seguito all'evento sismico. Il versamento degli arretrati, potrà essere rateizzato in 24 rate mensili, senza ulteriori oneri economici.

Contributi previdenziali

Per fronteggiare la crisi nei territori colpiti dal recente sisma, è stata concessa sino al 30 novembre la sospensione del versamento dei contributi e dei premi inclusa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, comprese le collaborazioni. L'Inps ha precisato che possono avvalersi della sospensione i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoltori) e gli iscritti alla gestione separata (come committenti e liberi professionisti). La sospensione riguarda sia la quota a carico del lavoratore, sia quella a carico del datore di lavoro; tuttavia, se l'azienda trattiene i contributi in busta paga è, comunque, tenuta a versarla all'ente previdenziale.

L'ordinanza della Protezione civile non prevede esplicitamente anche la sospensione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi (per esempio la presentazione delle denunce periodiche) i quali, tuttavia, si ritengono compresi. Secondo l'Inps, infatti, le denunce telematiche (DM10-e-mens), potranno essere trasmesse non oltre il prossimo 30 novembre (salvo ulteriori proroghe). Secondo quanto stabilito dall'istituto, è necessario presentare un'istanza che contenga un'autocertificazione del possesso dei requisiti. Per i datori di lavoro che trasmettono il modello Dm 10 la sospensione riguarda i periodi di retribuzione marzo-ottobre 2009. Nella circolare Inps 59/09 vengono, tra l'altro, illustrate le modalità di compilazione dei modelli DM 10 mensili che contengono la quota di contributi sospesi, da indicare con il nuovo codice N954.

Da gennaio si inizia a restituire gli arretrati, ripartibili in 24 quote mensili senza oneri ulteriori

Premi assicurativi

Anche l'Inail - dopo la diffusione dell'ordinanza di sospensione - ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro con la nota 5571 del 5 maggio. La sospensione dei versamenti trova applicazione alle rate in scadenza al 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre per il pagamento dell'autoliquidazione 2008-09; alle rate mensili, nell'ambito delle rateazioni ordinarie concesse; a ogni altro pagamento richiesto dall'istituto, anche a seguito di emissione di nuove posizioni assicurative e di variazione dei rapporti assicurativi, compresi quelli derivanti da accertamenti ispettivi.

Categoria particolari

L'Enpals (spettacolo), dal canto suo, è intervenuto sull'argomento con la circolare 11/09, ribadendo i punti dell'ordinanza comune ai vari enti di previdenza, confermando che anche per i datori di lavoro operanti in questo settore dello spettacolo, i versamenti sospesi sono quelli di competenza da marzo a ottobre 2009. L'Enpals ha esteso la sospensione alle denunce contributive on line e alla trasmissione dei files XML che potranno essere utilmente trasmessi entro il 30 novembre 2008. Per sospendere gli adempimenti, le aziende interessate devono presentare domanda all'Enpals sul modello allegato alla circolare. Sulla stessa lunghezza d'onda le istruzioni rese note dall'Inpgi, con la circolare 6/09.

Consulenti

L'ordinanza 3763/09 estende il differimento dei termini - per i soli periodi di paga marzo, aprile e maggio 2009, anche alle imprese e ai lavoratori autonomi che, pur non operando nelle aeree terremotate, erano assistite alla data del 6/4/09, da consulenti che svolgono la loro attività professionale nei Comuni interessati dall'evento. La sospensione ha operato per 60 giorni vale a dire sino a tutto il nove luglio scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppia proroga per le coop

Tolleranza per il versamento dei contributi a carico delle società cooperative. L'articolo 9 dell'ordinanza 3782 del 17 giugno allunga i termini per versare i contributi dovuti annualmente dalle società cooperative ubicate nei territori colpiti dal terremoto. Si tratta del contributo biennale per la revisione e del versamento del 3% degli utili di esercizio ai fondi mutualistici.

In particolare, viene prorogato di 12 mesi il termine per versare il contributo di revisione, dovuto annualmente da tutte le cooperative. Il contributo ha scadenza biennale; ma scade annualmente per le cooperative edilizie, sociali e per quelle con determinati limiti dimensionale (60 milioni di ricavi, o riserve per tre milioni, o finanziamenti da soci per due milioni). Il termine naturale del versamento era fissato al 19 maggio scorso. Con la proroga, la scadenza slitta al 19 maggio 2010. Il rinvio vale per tutte le cooperative: sia quelle che aderiscono alle associazioni nazio-

Contributo di revisione per tutte Quota di utili (3%) per chi non aderisce ad associazioni

nali di assistenza e tutela del movimento cooperativo sia quelle non aderenti.

La norma fa riferimento alle cooperative ubicate nei territori colpiti dal terremoto senza riguardo alla sede legale. Quindi, le coop che hanno la sede legale nei territori colpiti dal terremoto, ma che operano in altre zone, non possono usufruire della proroga, mentre quelle che sono operative in questi territori usufruiscono della proroga anche se la sede legale è situata altrove. L'ubicazione può essere comprovata dall'iscrizione di almeno un'unità locale alla Camera di commercio della provincia di competenza.

Inoltre, slitta il termine per versare il 3% degli utili al fondo per lo sviluppo della cooperazione. L'ordinanza prende in considerazione solo il versamento della quota di utili dovuti dalle coop non aderenti alle associazioni. Il termine scadrebbe al 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, ma l'ordinanza lo proroga di 12 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agricoltura

Sprint ai contributi Pac

Il ministero delle Politiche agricole, previo accordo con la Regione Abruzzo, può attivare forme di supporto tecnico nel settore agricolo, agroalimentare e forestale. Lo prevede l'ordinanza 3771 del 19 maggio. Il personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo continuativo non superiore a due mesi è incaricato della missione dall'amministrazione di appartenenza, presso la sede in cui devono essere attuati gli

interventi. Si tratta di interventi come la consulenza agronomica o l'assistenza per le domande di contributi e di finanziamenti bancari: attività che generalmente nelle varie Regioni sono svolte dagli enti di sviluppo agricolo che in questo periodo dovranno concentrare la loro attività in Abruzzo.

L'ordinanza semplifica poi la presentazione delle domande di aiuto previste dal regolamento Ce 796/2004 della Commissione. Si

tratta degli aiuti Pac: le domande vengono presentate entro il 15 maggio di ogni anno. Per il 2009 è sufficiente dare la conferma che le particelle di terreno oggetto della domanda per il 2008 sono a disposizione anche per il 2009. Se sono intervenuti cambiamenti rispetto al 2008 basta segnalarli attraverso un dettaglio allegato alla domanda di «conferma 2009». L'agevolazione è riservata alle aziende situate nei 49 comuni dell'area sismica. Il provvedimento regola infine il pagamento del contributo: il 50% dal 15 giugno e il saldo entro il 1° dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai sindaci compiti di supporto nella gestione dell'emergenza

Alle autorità centrali sono stati assegnati i compiti di guida delle operazioni di ricostruzione, mentre ai Comuni sono stati riservati spazi di intervento ridotti, essenzialmente di natura operativa e di supporto.

Sul tema della localizzazione dei nuovi moduli abitativi destinati a una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, i sindaci sono, per esempio, semplicemente sentiti dal commissario, che procede invece d'intesa con il presidente della regione. Tanto più che non è ritenuto vincolante il consenso dei municipi, rispetto alle scelte previste negli strumenti urbanistici. Ovviamente, per ragioni di celerità, i provvedimenti con cui vengono localizzate le aree in cui realizzare le nuove unità abitative costituiscono una deroga a tutte le regole dettate in materia di occupazioni di urgenza e di espropriazioni ed è assai significativa anche la scelta di limitare in modo autoritativo lo spazio per i possibili contenziosi.

I comuni dovranno invece adottare, d'intesa con il presidente della regione e con quello della provincia, le misure per la nuova pianificazione territoriale in modo da porre le basi per la ripresa dello sviluppo economico, la riqualificazione



FOTOGRAMMA

Tra i banchi. La ripresa delle attività scolastiche in tendopoli a Poggio Picenze

Il vero impegno a lungo termine è la pianificazione territoriale finalizzata al rilancio economico

del territorio e l'armonica ricostituzione del tessuto urbano. Cioè nelle scelte che riguardano le prospettive a medio e lungo termine i municipi tornano a svolgere un ruolo da protagonisti delle scelte e di effettiva direzione.

Nella stessa logica viene attribuito ai sindaci il compito di predisporre, d'intesa con i presidenti della regione e della provincia, i piani di ricostruzione del centro storico delle città. Gli interventi sono finanziati con risorse a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e possono anche consistere nella ricostruzione di edifici di particolare pregio architettonico ovvero di particolare interesse paesaggistico.

Gli aiuti economici

I sindaci sono chiamati in causa anche nelle procedure per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione. A loro è infatti attribuita la competenza a decidere sull'erogazione dei contributi fino a 10 mila euro che sono riconosciuti ai cittadini per gli interventi di riparazione dei danni di lieve entità e a condizione che si garantisca il rientro in tempi brevi in queste abitazioni.

Allo stesso modo, anche le domande per ottenere i contributi per ricostruire gli edifici pesantemente danneggiati dal terremoto, quelli per riparare gli immobili che a causa del sisma hanno perso l'agibilità e gli indennizzi per le attività produttive devono essere presentate ai sindaci dei comuni: che dovranno istruire le pratiche e verificarne la regolarità.

Nell'ambito della stessa logica si muove la scelta di assegnare ai sindaci il compito di erogare i bonus mensili previsti per i nuclei familiari che hanno provveduto direttamente alla sistemazione. Anche in questo caso i loro compiti sono essenzialmente operativi: essi dovranno applicare i criteri previsti dalla circolare del commissario delegato, dovranno attestare i requisiti che legittimano la richiesta e dovranno effettuare i relativi controlli, anche a campione, provvedendo alla revoca e alla ripetizione nei casi di abuso.

I sindaci dei comuni costieri hanno avuto, fino al 21 aprile, la competenza a

I Comuni devono predisporre i piani di ricostruzione del centro storico delle città

formalizzare i contratti con le strutture alberghiere in cui sono ospitate alcune famiglie terremotate, assicurando l'omogeneità delle condizioni. Gli oneri sono posti a carico dello stato. In seguito, la competenza è stata assegnata alla presidenza della giunta regionale.

Le spese dei comuni

Sempre sul terreno degli interventi immediati è previsto che i sindaci ottengano il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute nei primi giorni e che continuano a essere sostenute dai comuni per acquistare i beni alimentari per i pasti della popolazione e i beni tecnici necessari per rimuovere le macerie. A questo fine i primi cittadini dovranno procedere alla trasmissione giornaliera di riepilogativi delle spese sostenute.

La ricostruzione

I provvedimenti adottati contengono già una serie di indicazioni sulla fase della ricostruzione, assegnando anche questa volta ai sindaci compiti essenzialmente di tipo operativo. L'articolo 4 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3757 stabilisce infatti che il commissario provvede alle occupazioni di urgenza e alle eventuali espropriazioni. Questa attività potrà essere effettuata anche tramite i sindaci. La stessa disposizione assegna in via esclusiva al commissario i poteri di adottare varianti agli strumenti urbanistici, di approvare il vincolo preordinato all'esproprio e di emanare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Infine, si stabilisce la possibilità per i comuni di ricevere immobili pubblici che non siano più utilizzabili o che possono essere dismessi perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali. Questa assegnazione potrà essere disposta a condizione che questi edifici o aree non siano interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare. Nella predisposizione del piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati i comuni saranno, ancora una volta, sentiti da parte del ministero delle Infrastrutture, che è individuato come soggetto responsabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allentano i vincoli di spesa

Esclosure dal patto di stabilità delle entrate e delle spese sostenute dai comuni terremotati per il sostegno alle popolazioni e per la ricostruzione, siano esse correnti che di investimento. E differimento di numerosi termini che interessano questi comuni, come l'approvazione dei documenti contabili e le certificazioni Ici e Iva. E infine misure specifiche per favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle macerie. Possono essere così sintetizzate le principali disposizioni di carattere finanziario dettate per le amministrazioni abruzzesi interessate dal sisma del 6 aprile. Occorre ricordare che è stato anche disposto il rinvio, a una data che dovrà essere individuata tra i prossimi 1° novembre e 15 dicembre, delle elezioni per il rinnovo del consiglio della provincia dell'Aquila e di quelli dei comuni colpiti dal sisma.

L'articolo 6 del decreto legge 39 del 2009 prevede, alla lettera o), l'«esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 (quelli dell'area sismica, ndr) per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici». Alla lettera p) si stabilisce poi l'esclusione «delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati».

Si tratta di un'esclusione assai ampia per queste amministrazioni, visto che interessa per ben due anni tutte le entrate e le spese connesse al terremoto, senza alcuna differenziazione tra correnti e di investimento. Questi enti rimangono soggetti ai vincoli del patto di stabilità, che questo rispetto verrà calcolato sulla base delle entrate e delle spese ordinarie e che, a partire dal 2011, le entrate e le spese per il terremoto saranno incluse nel patto. Si tratta di una soluzione per molti

Esclusi per due anni dal patto di stabilità interno i costi sostenuti dai Comuni per il sisma

aspetti inedita. Le spese sostenute da altri comuni per le stesse finalità (e le loro eventuali entrate) non sono escluse dal calcolo del patto di stabilità interno.

I mutui

Si dispone inoltre la revoca dei mutui, previsti da leggi speciali e con oneri a carico dello Stato, concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 2005 e non utilizzati. Queste somme, di cui non viene fornita una stima, saranno destinate al finanziamento di opere urgenti nelle aree terremotate.

Le macerie

Il Governo ha infine adottato misure per favorire lo smaltimento delle macerie. Vengono classificate come rifiuti urbani e come loro produttore viene identificato il comune stesso, che è impegnato a provvedere alla loro rimozione e al loro trasporto, comunicando al commissario i relativi dati. Sono dettate infine deroghe per consentire l'attivazione di discariche e prevenire così il rischio di una possibile emergenza ambientale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I termini che possono essere differiti

Un decreto ministeriale

■ È prevista la possibilità di differire alcuni termini, scelta che dovrà essere concretizzata in un decreto del ministro dell'Interno da emanare d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze.

Dal bilancio alle certificazioni

■ I termini che possono essere spostati sono i seguenti:
- approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2009;
- approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2008;

- presentazione della certificazione attestante il mancato gettito Ici per l'esenzione riconosciuta alle prime case;
- presentazione della certificazione attestante l'Iva corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali;
- presentazione della certificazione attestante l'Iva corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale;
- presentazione della certificazione attestante la perdita di gettito Ici su edifici classificati in categoria D.

Più margini agli straordinari

Il personale pubblico impegnato nelle aree dell'Abruzzo colpite dal terremoto è destinatario di una serie di incentivi economici. È una misura sostanzialmente analoga a quelle previste in passato per altri eventi sismici.

Sono invece previste poche eccezioni ai vincoli dettati alle assunzioni di personale da parte della normativa vigente. Queste deroghe, previste nei provvedimenti urgenti, sono state confermate dalla conversione in legge del Dl 39/09.

La prima deroga prevista riguarda la possibilità di svolgere lavoro straordinario remunerato al di là dei rigidi vincoli dettati dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3754 ha autorizzato, ad esempio, per il personale della prefettura, 150 ore mensili di straordinario fino al 31 maggio 2009. Analogo tetto di lavoro straordinario è

Deroghe sul ricorso al lavoro fuori orario del personale degli enti locali e delle forze di intervento

stato autorizzato per i vigili del fuoco, le forze di polizia e le forze armate. Per il personale appartenente alla carriera prefettizia è stato autorizzato l'aumento della retribuzione di posizione.

Per i dipendenti della provincia e del comune dell'Aquila è prevista la stessa deroga, ma entro il tetto di 10 unità per ciascuno dei due enti. Per gli altri comuni colpiti dal terremoto questa possibilità è concessa entro il tetto di 5 unità per ogni ente.

È stato inoltre stabilito l'aumento della retribuzione di posizione per i dirigenti della regione impegnati nella protezione civile. Gli oneri per tutte queste attività sono a carico della Protezione civile.

Altre forme di lavoro straordinario in deroga sono autorizzate per il personale direttamente impegnato dai prefetti, dei centri assistenza e di pronto intervento, dei vigili del fuoco, nonché della polizia e delle forze armate e, in misura più ridotta, per quello utilizzato nella sala operativa del ministero dell'Interno. Per tutto questo personale può inoltre essere riconosciuta la indennità di missione. È stata riconosciuta infine al personale della Croce rossa la possibilità di svolgere lavoro straordinario entro il tetto di 200 ore mensili fino al 30 giugno 2009. La conversione in legge del Dl 39/09 quantifica in 580 milioni di euro il costo di questi interventi, a cui si devono aggiungere le risorse necessarie a corrispondere il trattamento aggiuntivo ai vigili del fuoco e al personale delle forze di polizia.

La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare per tutto l'anno i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa nei settori della protezione civile e della sanità che sono in scadenza. La regione è stata inoltre autorizzata ad assumere fino a 10 collaboratori coordinati e continuativi da scegliere con criteri di natura fiduciaria.

I contratti a termine e i collaboratori

La Protezione civile

■ La Protezione civile è autorizzata ad avvalersi di tutto il proprio personale, compreso quello precario e i collaboratori coordinati e continuativi, per lo svolgimento delle attività connesse al sisma. Potrà riconoscere a queste figure anche forme di maggiorazione del trattamento economico accessorio.

La regione Abruzzo

■ Analogo beneficio è riconosciuto alla regione Abruzzo, che è autorizzata a prorogare per tutto l'anno i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa nei settori della protezione civile e della sanità che

sono in scadenza. È inoltre autorizzata ad assumere fino a 10 collaboratori coordinati e continuativi da scegliere con criteri di natura fiduciaria.

I dipendenti di altre Pa

■ Alla Protezione Civile viene infine concessa la possibilità di avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e società pubbliche o società che gestiscono servizi pubblici. Va rispettato un tetto massimo di 50 unità, che sono scelte sulla base di criteri di tipo fiduciario. Da evidenziare che gli oneri per questo personale restano a carico delle Pa per il trattamento economico fondamentale, mentre quello accessorio è sostenuto dalla stessa Protezione civile.

Giustizia in stand-by per 5 mesi

Lo stop per la giustizia – civile, amministrativa e penale – durerà tutta l'estate. Il decreto legge 39 ha infatti congelato i termini per tutti i procedimenti (salvo alcune importanti eccezioni, elencate nella scheda a lato) dalla data del terremoto e fino al 31 luglio. Di fatto si tratta di una sospensione-ponte, considerato che dal 1° agosto e fino al 15 settembre è in vigore quella estiva generale, che tocca tutti i distretti giudiziari e ogni giurisdizione italiana.

Il blocco, che copre tutti i procedimenti pendenti al 6 aprile scorso negli uffici giudiziari dell'area sismica (i 49 comuni individuati dal decreto del Commissario delegato, n.3 del 16 aprile, *si veda pagina 8*), si estende anche ai processi in corso altrove, ma per i quali devono essere compiuti atti in uffici giudiziari colpiti dal terremoto.

Tutte le udienze che coinvolgono persone o difensori (questi ultimi nominati prima del 5 aprile) residenti nei 49 comuni devono essere rinviate a dopo la ripresa autunnale, salva comunque la possibilità per le parti (ma, in questo caso, tutte insieme) di rinunciarvi.

Il congelamento dei termini vale anche nei rapporti tra privati, e prima del radicamento dell'azione giudiziaria: fino al 31 luglio sono sospesi i decorsi di tutti i termini, decadenze, degli adempimenti contrattuali, le scadenze dei vaglia cambiari, delle cambiali e di tutti i titoli di credito con forza esecutiva.

Gli effetti del terremoto non risparmiano nemmeno il processo penale: sospesi i termini delle indagini preliminari (che quindi nell'area sismica potranno durare oltre tre mesi e mezzo in più della scadenza di legge), blocco dei termini per presentare querela (da 90 giorni saliranno quindi fino a oltre 200 dal fatto/reato), e congelamento dei processi già in corso alla data del 6 aprile.

Il blocco dei processi al 31 luglio si salda con la pausa estiva dal 1° agosto e a tutto il 15 settembre

Nessun posticipo invece per alcuni tipi di atti urgenti dell'indagine: non per la convalida dell'arresto o del fermo di polizia giudiziaria, nemmeno per la convalida dei sequestri, e infine neanche per i processi con imputati in stato di custodia cautelare, cioè agli arresti in carcere o domiciliari). Allo stesso modo non è prevista la sospensione nei processi penali che coinvolgono minorenni e che si celebrano davanti al tribunale dei minori.

Ovviamente il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo di congelamento dei termini.

Nei processi civili e amministrativi, come regola generale, i giudici dovranno comunque ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione o non sia potuto comparire per forza maggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa si ferma e che cosa va avanti

Sospensione generalizzata

■ Il congelamento di tutti i termini tra il 6 aprile e il 31 luglio 2009 riguarda in generale tutti i processi e tutte le giurisdizioni, per i residenti nell'area sismica ma anche per gli atti da compiersi in ognuno dei 49 comuni

Il prolungamento "feriale"

■ Dal 1° agosto e fino al 15 settembre scatterà poi l'interruzione feriale, che tocca tutti i distretti giudiziari italiani

Le eccezioni

■ Lo stop dei termini non riguarda però una serie di atti, in particolare:
– i processi che coinvolgono minorenni
– le cause reattive ad alimenti,

procedimenti cautelari, in materia di amministratore di sostegno, di interdizione, inabilitazione, di abusi in famiglia

– tutte le cause in cui il ritardo potrebbe nuocere gravemente alle parti

– nel processo penale: per la convalida dell'arresto o del fermo di pg, per il giudizio con rito direttissimo, per la convalida dei sequestri e per tutti i processi in cui ci siano persone arrestate (in carcere o ai domiciliari)

Comunicazioni e notifiche


■ Le comunicazioni e le notifiche per tutti gli atti di qualsiasi processo vengono effettuate, a pena di nullità, nella sede temporanea istituita dopo il terremoto

www.gruppobper.it



Gruppo BPER. La nostra forza è la tua forza.

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola
Banca della Campania
Banca di Sassari
Banca Popolare del Mezzogiorno
Banca Popolare di Aprilia
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
Banca Popolare di Ravenna
Banco di Sardegna
Carispaq - Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila
Eurobanca del Trentino



MAX INFORMATION 71

Questo è il marchio del Gruppo BPER. Un gruppo bancario composto da 11 banche con 1200 sportelli e 11000 uomini.

 **GRUPPO BPER**